SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 18**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 agosto 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGI DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROM
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 850

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autc noma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabatc

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Testo aggiornato del decreto ministeriale 18 luglio 1985 recante: «Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci».

Testo aggiornato del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante: «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero».

87A6278 - 87A6279

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 325.

Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti indifferibili intesi a consentire, mediante una temporanea riduzione della durata dei corsi di formazione, l'immediato impiego di un considerevole contingente delle Forze di polizia;

Ricorrendo analoga nnecessità ed urgenza per un aumento dell'organico e per misure indispensabili in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 1.

Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale

1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché quelle degli articoli 48, 49,

50, 53 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti.

2. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento.

Art. 2.

Disposizione relativa agli agenti ausiliari

1. Al termine del secondo anno di servizio, il personale indicato al nono comma dell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, puo essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di quattro mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

Art. 3.

Corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia

1. Gli allievi agenti di polizia frequentano, presso le scuole per agenti, un corso della durata di sei mesi e non possono essere impegnati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.

2. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia sono nominati agenti in prova e sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Gli agenti in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria.

3. Essi compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti, uffici e specialità della Polizia di Stato, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della predetta selezione attitudinale. Il periodo pratico, in quanto possibile, deve essere svolto con assegnazione dell'agente in prova a personale esperto dell'ufficio, reparto o specialità.

4. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.

5. Nel caso di giudizio sfavorevole, gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo pratico.

Art. 4.

Dimissioni dai corsi

1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non superino gli esami finali del corso;

b) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazione pratica, l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica; gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Gli allievi e gli agenti di polizia ausiliaria inquadrati nei gruppi sportivi fiamme oro e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera *d)*, su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 5.

Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia

1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo 3 e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo pratico, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione della durata di quattro mesi.

2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbano essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su

disposizione del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

3. Entro il quadriennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 3, gli agenti di polizia devono frequentare un corso d'aggiornamento professionale della durata di sei mesi, da effettuarsi in due distinti cicli di tre mesi.

4. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre che uno dei due cicli di aggiornamento sia svolto presso uffici o reparti.

5. La durata del corso di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è ridotta a quattro mesi.

Art. 6.

Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia

1. I vincitori dei concorsi per allievo ispettore frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, articolato in due cicli rispettivamente di otto mesi e quattro mesi.

2. Il primo ciclo è preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

3. Durante tale ciclo essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento dell'idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

4. Gli allievi vice ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia con riferimento alle funzioni del ruolo ed abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine ciclo sono nominati vice ispettori in prova.

5. Gli allievi vice ispettori durante il primo ciclo non possono essere impiegati in servizi di polizia; i vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale sono nominati in ruolo secondo la graduatoria finale del primo ciclo.

6. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere ripetuto solo una volta. I vice ispettori di polizia in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

7. Il secondo ciclo del corso deve essere effettuato entro il quadriennio dalla conclusione del primo ciclo.

Art. 7.

Dimissioni dal corso
per la nomina a vice ispettore di polizia

1. Sono dimessi dal primo ciclo del corso gli allievi vice ispettori che:

a) non superano gli esami finali del predetto ciclo del corso o non sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, e di sessanta giorni, se l'assenza è stata determinta da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo ciclo di corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo ciclo di corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal primo ciclo di corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. La dimissione dal primo ciclo di corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.

Art. 8.

Disciplina dei cicli di formazione in corso

1. Ai cicli di formazione degli allievi agenti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, terminato il primo semestre, per le modalità di conclusione del ciclo e per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5.

2. Gli agenti in prova provenienti dal personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, che in atto frequentano i corsi di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al termine del quarto mese di corso, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e ottenuta l'idoneità al servizio di polizia, sono inviati per un periodo pratico di due mesi, presso uffici, reparti e specialità della Polizia di Stato.

3. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.

4. In relazione ai nuovi limiti di durata dei corsi di cui al presente decreto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni ai programmi dei corsi stessi. Tali variazioni, in quanto si limitino agli adattamenti resi necessari dalla presente disciplina normativa, possono essere adottate con provvedimento temporaneo immediatamente operativo salva la successiva emanazione, entro tre mesi, del prescritto decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Art. 9.

Corsi di formazione e di aggiornamento

1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i vincitori del concorso di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, debbono frequentare un corso di formazione della durata di quattro mesi presso l'Istituto superiore di polizia.

2. Le materie ed i programmi d'insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al termine del corso i medici della Polizia di Stato in prova, che abbiano superato l'esame finale, sono nominati medici della Polizia di Stato.

4. I medici in prova, che non superano l'esame finale, possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi, ed ogni rapporto con la pubblica amministrazione è risolto.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

6. Entro due anni dalla conclusione del corso di cui al comma 1, i medici della Polizia di Stato devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di due mesi.

Art. 10.

Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare

1. La disciplina contemplata nella legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente il trattamento economico di trasferimento del personale militare, è estesa con le stesse modalità, ove più favorevoli, al personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 23 e 43, commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, ha diritto di priorità nei trasferimenti disposti annualmente dall'amministrazione di appartenenza presso le scuole materne, elementari, medie e superiori o gli uffici siti nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1988, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato», e per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Potenziamento dei servizi statali dell'impiego», iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 sul citato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

PROVVEDIMENTI URGENTI
A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 11.

Aumento organico del ruolo tecnico delle carriere di concetto e dei vigili del fuoco

1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in attesa che siano determinate per il personale del Corpo le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale e i profili professionali, all'attuale dotazione, come anticipazione sui futuri aumenti di organico, vengono portate in aumento cento unità nella qualifica iniziale del ruolo tecnico della carriera di concetto e novecento unità del ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e di quelli vacanti nei suddetti ruoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, si procederà all'assunzione degli idonei al concorso a nove posti di geometra e perito del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1986, e a mille posti di vigile del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 12 agosto 1983.

3. Tutti i posti non coperti con le assunzioni degli idonei di cui al comma 2 vengono conferiti mediante concorso pubblico in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 12.

Commissioni esaminatrici

1. Nei concorsi per l'accesso a posti nei vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione delle commissioni esaminatrici, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali, può essere integrata da due componenti anche estranei all'amministrazione.

2. Per i concorsi per la prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale almeno la metà dei componenti della commissione esaminatrice deve rivestire una qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

3. Per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a posti nella carriera dei vigili del fuoro si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66.

4. Per le funzioni di segretario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986.

5. Le assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco avvengono in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come richiamato dall'articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 13.
Indennità mensile pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco compete una indennità mensile pensionabile pari, rispettivamente, per il primo dirigente, il dirigente superiore e il dirigente generale, al 112 per cento, al 124 per cento ed al 136 per cento della misura della indennità spettante al livello più elevato della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo.

2. L'indennità mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo.

3. A decorrere dal 1° luglio 1986 è soppressa l'indennità di rischio di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1980, n. 930; dalla stessa data si applica il quinto comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.775 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.450 milioni annui a decorrere dal 1988, si provvede: quanto a lire 855 milioni per il 1987 ed a lire 570 milioni annui a decorrere dal 1988 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3005 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 270 milioni per il 1987 ed a lire 180 milioni annui a decorrere dal 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3020 del detto stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi; quanto a lire 1.650 milioni per il 1987 ed a lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Modifica alla legge n. 930 del 1980, concernente norme sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 14.
Sostituzione dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850

1. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di età:

a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;

b) personale delle carriere dei capi reparti e dei capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57.

Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le norme vigenti in materia per gli operai dello Stato.

2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

Art. 15.
Dispensa dal servizio e trasferimento del personale inidoneo ai servizi di istituto

1. La dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto.

2. I trasferimenti del personale non idoneo ai servizi d'istituto, disposti ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, hanno decorrenza dal giorno dell'accertamento dell'inidoneità.

Art. 16.
Riassunzione in servizio

1. In conformità all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, per la parte concernente la unificazione a cinquantasette anni del collocamento a riposo del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e vigili, è consentita la riassunzione in servizio dei vigili del fuoco promossi capi squadra e collocati a riposo prima del perfezionamento dei relativi decreti di promozione avendo raggiunto il limite di età di cinquantatre anni previsto per i vigili dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Alla riassunzione in servizio, da disporre a domanda degli interessati, si procede con decreto del Ministro dell'interno per il personale che alla data del decreto di riassunzione non abbia ancora raggiunto l'età di cinquantasette anni.

3. I capi squadra riassunti rioccuperanno in ruolo il posto previsto nella relativa graduatoria di promozione.

Art. 17.
Iscrizione a domanda nei quadri dei vigili del fuoco

1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri dei vigili del fuoco volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano i limiti di età e le relative elevazioni consentite ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle amministrazioni dello Stato.

2. Nulla è innovato per il personale iscritto nei quadri al termine del servizio militare di leva, prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, e per l'iscrizione degli ufficiali volontari.

Art. 18.
Trasferimento del coniuge

1. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10 sono estese anche agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 19.
Disposizioni transitorie

1. Sino a quando non verrà data attuazione alla legge 13 dicembre 1986, n. 903, la commissione di avanzamento di cui all'articolo 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469, continua a svolgere le proprie funzioni nella sua attuale composizione.

Art. 20.
Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzato dall'articolo 11, valutato in lire 20.120 milioni per l'anno 1987 e in lire 24.300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, comprensivi delle spese per acquisto di beni e servizi, valutate per l'anno 1987 in lire 2.000 milioni e in 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 21.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 220.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 34

87G0535

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. **326**.

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:

sui corrispettivi netti . . . . 4 per cento».

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonché il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

3. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento.

4. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è stabilita nella misura dell'8 per cento.

Art. 2.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal

decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché, salvo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, a quelle previste dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c)*, dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonché nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60.

4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori nonché le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.

Art. 3.

1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 50 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

2. Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

«La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18.».

3. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

Art. 4.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 5.

1. È consentita sia l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale che quella per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale per le seguenti operazioni:

a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande, soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;

b) cessioni di beni, soggette al predetto obbligo, effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

c) cessioni di beni di produzione propria, soggette al predetto obbligo, effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui, ferma restando per le medesime la facoltà di opzione per le forniture ai committenti di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.

2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto dall'anno nel quale la dichiarazione stessa è presentata fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 30 settembre, anche da coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31 agosto, ed ha effetto a partire dal 1° marzo di tale anno ovvero dalla data di inizio dell'attività.

3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento emesse in esecuzione degli obblighi disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.».

Art. 6

1. Per gli italiani residenti in Belgio, che hanno percepito dal 1980 pensioni o altri assegni ad esse equiparati erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente previdenziale assoggettati a ritenuta in Italia, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione da apportare, per effetto delle variazioni delle aliquote di aggio di cui all'articolo 3, allo stanziamento iscritto al capitolo 4667 (spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni finanziari predetti.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, valutate in lire 5 miliadi e 250 milioni per l'anno finanziario 1987 ed in lire 7 miliardi per gli anni finanziari successivi, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819. Per l'anno finanziario 1987 la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di lire 5 miliardi e 250 milioni tratta dalle disponibilità del fondo di cui alla predetta legge n. 819 del 1971. Per gli anni finanziari successivi si provvede mediante riduzione dello stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6, valutato in lire 400 milioni per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 221.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 881, 13 febbraio 1987, n. 23, 16 aprile 1987, n. 142 e 8 giugno 1987, n. 221.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 33

87G0536

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 327.

Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'erogazione, per l'anno 1987, dei contributi in favore dei consorzi per il commercio estero, di cui al titolo IV della legge 21 maggio 1981, n. 240, nonché di consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987.

2. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1987, possono esserlo in quello successivo.

3. Il limite massimo annuale di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevato a lire 200 milioni.

4. Il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, stabilisce le direttive, i criteri e le modalità di valutazione delle domande.

Art. 2.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio o società consortile, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione del contributo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1987.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 35

87G0537

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 luglio 1987, n. **328.**

Criteri di massima in ordine all'idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visti, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 e il comma 4 dell'art. 10, concernenti la fissazione dei criteri in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici;

Viste le indicazioni fornite, a tal riguardo, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con nota del 28 gennaio 1987;

Decreta:

Art. 1.

1. Le officine di produzione dei prodotti cosmetici devono soddisfare i criteri di massima sull'idoneità dei locali e delle attrezzature descritti nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
2. Le officine di produzione dei cosmetici devono essere adeguate ai criteri di cui al precedente comma 1 entro il 31 dicembre 1987.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GORRIERI

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

ALLEGATO

CRITERI DI MASSIMA IN ORDINE ALLA IDONEITÀ DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI OFFICINE DI PRODUZIONE DI COSMETICI.

1. LOCALI.

1.1 Le officine di produzione e di confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere provviste dei seguenti locali od aree distinte:

a) locali od aree destinati al ricevimento delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

b) locali od aree di produzione destinati alla fabbricazione del prodotto cosmetico in massa (e allo stoccaggio delle materie prime necessitanti alla produzione);

c) locali od aree di confezionamento;

d) locali od aree adibiti al deposito del prodotto finito nei quali siano individuabili i prodotti pronti per la distribuzione;

e) locali od aree dove vengono stoccati prodotti diversi dagli ingredienti impiegati nella produzione dei prodotti cosmetici, quali quelli utilizzati per la pulizia e sanitizzazione dei locali ed attrezzature.

1.2 Nel caso di officine di produzione in cui si effettui anche la vendita al dettaglio, gli ambienti destinati alla vendita non devono essere in diretta comunicazione con i locali di produzione e confezionamento.

1.3 Le sostanze comburenti, infiammabili ed esplosive (solide, liquide, gassose) devono essere stoccate in locali idonei, conformi alle norme vigenti.

1.4 È vietato detenere nei locali od aree adibiti allo stoccaggio, alla produzione ed al confezionamento dei prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

1.5 I locali destinati alla produzione e al confezionamento dei prodotti cosmetici devono in particolare essere:

a) costruiti in modo tale da permettere, in funzione delle attività svolte, una facile ed adeguata pulizia. Le pareti ed i pavimenti devono avere superfici lisce, prive di connessioni, costituite da idonei materiali di facile pulizia e sanitizzazione;

b) sufficientemente ampi per consentire una corretta installazione delle attrezzature ed una razionale organizzazione del lavoro;

c) ben illuminati ed aerati e con valori microclimatici tali da assicurare idonee condizioni ambientali;

d) rispondenti alle norme inerenti alla sicurezza e all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 303, nonché, in relazione a particolari lavorazioni, dotati dei più specifici ed aggiornati accorgimenti tecnici, atti a garantire l'idoneità igienico-ambientale;

e) provvisti di idonee canalizzazioni di raccolta delle acque reflue e/o di lavaggio, da destinare al successivo specifico sistema di smaltimento.

1.6 Le aree di deposito del prodotto finito devono possedere caratteristiche di costruzione e condizioni ambientali (temperatura, umidità, ventilazione), tali da assicurare una buona conservazione del prodotto cosmetico.

2. ATTREZZATURE.

2.1 Le officine di produzione dei prodotti cosmetici devono essere provviste di impianti, macchinari ed attrezzature realizzati in modo da garantire il prodotto sotto il profilo igienico-sanitario e costruiti in modo tale da consentirne una agevole, rapida e completa pulizia.

2.2 Gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzati in lavorazioni che potrebbero dar luogo ad emissioni inquinanti devono essere realizzate in modo da garantire la salubrità degli ambienti di lavoro. Gli stessi impianti, macchinari ed attrezzature devono essere, altresì, realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, anche in relazione delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze utilizzate.

2.3 Gli impianti, i macchinari e le attrezzature devono essere installati in modo da poterne effettuare la corretta manutenzione e da poter provvedere facilmente alla pulizia degli stessi, nonché delle pareti e dei pavimenti circostanti.

2.4 I serbatoi ed i contenitori di stoccaggio delle materie prime, semilavorati e prodotti in massa devono essere costruiti con materiali idonei a non alterare le sostanze contenute, provvisti di opportune aperture per consentire i prelievi, e realizzati in modo da permettere le operazioni di pulizia e sanitizzazione.

2.5 Tutti i materiali che vengono a diretto contatto con il prodotto cosmetico, nelle varie fasi di produzione e confezionamento, devono essere idonei a garantire il prodotto da alterazioni o contaminazioni.

3. ACQUA.

3.1 Le officine di produzione devono avere un sufficiente approvvigionamento d'acqua, da utilizzare per il ciclo produttivo del prodotto cosmetico e per la pulizia di locali, attrezzature ed utensili.

3.2 L'acqua, prima dell'utilizzo, deve essere opportunamente controllata, al fine di verificarne l'adeguatezza chimica-fisica e microbiologica agli scopi cui è destinata.

Nel caso di trattamenti in impianti di deionizzazione, demineralizzazione, addolcimento e distillazione, questi devono essere dotati di adeguati sistemi di abbattimento della carica microbica.

3.3 Allorché coesistano, nell'officina di produzione, reti di distribuzione interna per acque potabili e non potabili, queste devono essere mantenute separate ed indipendenti e rese riconoscibili, in modo da evitare possibilità di miscelazione.

4. STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE.

4.1 Le officine di produzione dei prodotti cosmetici devono essere dotate di strutture igienico-sanitarie, servizi igienici, docce e spogliatoi, proporzionali al numero degli operatori, costruiti in modo tale da essere facilmente lavabili e sanitizzabili e con adeguata areazione.

4.2 Tali strutture devono essere ben distinte e separate dai locali adibiti a magazzino, produzione, confezionamento e vendita dei prodotti cosmetici.

4.3 Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili e sanitizzabili per il deposito degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro. I due tipi di indumenti, se necessario, devono essere fra loro separati.

4.4 Nei singoli reparti delle officine di produzione devono essere predisposti idonei mezzi di allontanamento di rifiuti solidi e liquidi, per evitare problemi di contaminazione chimica e microbiologica nei prodotti in lavorazione.

5. PERSONALE.

5.1 Tutto il personale addetto alle officine di produzione di prodotti cosmetici deve essere dotato di abiti da lavoro; tali indumenti devono essere settimanalmente cambiati, tranne in caso di lavorazioni particolari in cui tale fequenza deve essere maggiore.

5.2 È vietata la detenzione e il consumo di alimenti e bevande nei reparti di produzione e confezionamento.

5.3 Tutto il personale delle officine di produzione deve essere opportunamente sensibilizzato ai problemi igienico-sanitari e di qualità, relativi alla produzione e al confezionamento del prodotto cosmetico. Dovrà essere inoltre istruito sui rischi connessi con le lavorazioni e sull'eventuale utilizzo dei relativi mezzi personali di protezione, nonché sulle modalità di impiego, in condizioni di sicurezza, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature.

6. ORGANIZZAZIONE DELL'OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO.

6.1 Il lavoro nelle officine di produzione deve essere idoneamente organizzato in funzione delle esigenze produttive. Al fine di verificare lo stato di pulizia e di igiene dei reparti delle officine di produzione devono essere previsti monitoraggi periodici. Tali controlli indicheranno i più appropriati metodi di pulizia e sanitizzazione ordinaria e straordinaria.

6.2 Il direttore tecnico è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dei reparti di produzione e confezionamento e dei reparti di deposito del prodotto finito, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente decreto.

6.3 A tal fine, il direttore tecnico deve organizzare la produzione in modo tale da garantire la corretta esecuzione di tutte le operazioni svolte nei singoli reparti, tenendo conto delle specifiche caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del prodotto, nonché dell'attività del personale preposto.

6.4 Il direttore tecnico, nel caso in cui svolga la sua attività con un rapporto di lavoro di tipo professionale, ovvero qualora non sia presente quotidianamente nell'officina di produzione e confezionamento, vigila affinché tutte le operazioni vengano effettuate correttamente, in conformità alle disposizioni e alle procedure a tal fine dallo stesso predisposte.

87G0517

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 luglio 1987.

Recipienti di capacità non superiore a litri 1.000. Periodicità delle revisioni. 86ª Serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge n. 579 del 10 luglio 1970;

Visto il regolamento, approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e le successive serie di norme integrative, concernenti i recipienti di capacità non superiore a litri 1.000 destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971;

Riconosciuta l'opportunità di allineare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel predetto regolamento a quelle previste dalle normative internazionali «R.I.D. e A.D.R.»;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espresso con il voto n. 924;

Decreta:

Art. 1.

I recipienti di capacità fino a 1.000 litri, destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, con esclusione di quelli per il trasporto di gas refrigerati, devono essere sottoposti alle prescritte verifiche e prove di revisione con la periodicità indicata nella tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante, in relazione al gas trasportato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1987

Il Ministro: TRAVAGLINI

ALLEGATO UNICO

TABELLA DEI GAS AMMESSI AL TRASPORTO E PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE E PROVE DI REVISIONE DEI RELATIVI RECIPIENTI.

	Periodo di revisione
A) *Gas compressi:*	
Anidride carbonica	5
Argon	10
Azoto e miscele di azoto con gas rari	10
Cripto	10
Elio	10
Fluoro	2
Fluoruro di boro	2
Idrogeno	5
Metano (gas naturale, grisou)	5
Neon	10
Ossido di carbonio	2
Ossigeno	5
B) *Miscele di gas compressi:*	
Aria (1)	2
Gas d'olio compresso	5
Gas illuminante	2
C) *Gas liquefatti:*	
Acido bromidrico anidro	2
Acido cianidrico non assorbito da materie porose	2
Acido cloridrico anidro	2
Acido fluoridrico anidro	2
Acido solfidrico	2
Ammoniaca liquefatta	5
Anidride carbonica liquefatta	5

	Periodo di revisione
Anidride carbonica liquefatta (90%) e dimetilammina (10%) (miscela)	5
Anidride solforosa	2
Bromuro di metile	5
Bromuro di vinile	5
Butadiene	5
Butano puro	10
Butano commerciale (52° N.I.)	10
Butilene	10
Ciclopropano	10
Cloro	2
Cloropentafluoroetano	10
Clorotrifluorometano	5
Cloruro di cianogeno	2
Cloruro di etile	5
Cloruro di metile	5
Cloruro di vinile	5
Diclorodifluorometano	10
Dicloromonofluorometano	10
Diclorotetrafluoroetano	10
Dimetilammina	5
Esafluoruro di zolfo	5
Etano	5
Etere metilico	5
Etere metilvinilico	5
Etilammina	5
Etilene	5
Fluoruro di vinile	5
Gas Z (gas d'olio liquefatto)	5
Isobutano	10
Isobutilene	10
Metilammina	5
Metilrcaptano (57° N.I.)	5
Miscela azeotropa R.502	10
Miscela A (2)	10
Miscela A_0 (2)	10
Miscela A_1 (2)	10
Miscela B (2)	10
Miscela C (2)	10
Miscela B_1 (2)	10
Miscela B_2 (2)	10
Miscela C_1 (2)	10
Miscela C_2 (2)	10
Miscela F_1 (2)	10
Miscela F_2 (2)	10
Miscela F_3 (2)	10
Miscela FA 1 (2)	10
Miscela FA 2 (2)	10
Miscela FA 3 (2)	10
Miscela FA 4 (2)	10
Miscela R 11 - R 12 (gruppo I) (2)	10
Miscela R 11 - R 12 (gruppo II) (2)	10
Monoclorodifluoroetano (57° N.I.)	5
Monoclorodifluoromonobromometano (57° N.I.)	10
Monoclorodifluorometano	10
Monoclorotrifluoroetano	10
Monoclorotrifluoroetilene (57° N.I.)	5
Ossicloruro di carbonio (fosgene)	2
Ossido di etilene	5
Ottofluorociclobutano	5
Perfluoropropene	5
Propano puro (2)	10
Propano commerciale (52° N.I.) (2)	10
Propilene (propene) (2)	10
Protossido di azoto (N_2O)	5
Tetrafluoroetilene (57° N.I.)	5
Tetrossido di azoto (N_2O_4)	2
Trifluorometano (57° N.I.)	5
Trifluoromonobromometano (57° N.I.)	5
Trimetilammina	5
1,1 Difluoroetano	5
1,1 Difluoroetilene	5
Xeno	—

D) *Gas disciolti sotto pressione:*

	Periodo di revisione
Ammoniaca disciolta in acqua	5
Acetilene disciolta in solvente assorbito da materia porosa	10

E) *Miscele:*

	Periodo di revisione
Miscele corrosive	2
Miscele non corrosive	5

---

(1) Il periodo di prima revisione rimane fissato in quattro anni.
(2) Solo per i recipienti aventi capacità non superiore 150 l. Per capacità superiore 150 l. periodo di revisione cinque anni.

NOTE

Nota al titolo:

Il decreto ministeriale 12 settembre 1925 concernente: «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925.

Note alle premesse:

— La legge n. 579/1970, concernente: «Trasporto su strada di merci pericolose» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto 1970.

— Il decreto ministeriale 5 giugno 1971, concernente: «Prescrizioni relative al trasporto su strada di merci pericolose della classe Id.», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971.

— Per il decreto ministeriale 12 settembre 1925 v. nota al titolo.

87A6520

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 maggio 1987, n. **329.**

Modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore degli operatori artigiani per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianale da almeno dieci anni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni, sul credito agevolato all'artigianato;

Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 15, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, che prevede la concessione di finanziamenti agevolati a favore degli operatori artigiani per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianale da almeno dieci anni, a valere sul fondo di cui all'art. 37 della citata legge n. 949/1952;

Visto in particolare il quarto comma del citato art. 3 del decreto-legge n. 832 del 1986, che prevede l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 15, le imprese artigiane e le loro forme associative, previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, che acquistino immobili dalle stesse condotte in locazione da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 832 del 1986 ed adibiti ad attività artigianali per il medesimo periodo.

Art. 2.

Modalità di concessione e di erogazione

Le agevolazioni indicate all'articolo precedente sono concesse ed erogate secondo le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 maggio 1987

Il Ministro: PIGA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1987
Registro n. 6 Industria, foglio n. 364

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo del terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 832/1986, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 15/1987, è il seguente:

«Il limite massimo del fido di cui al suddetto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato per la concessione di finanziamenti agevolati ai fini dell'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto».

87G0518

DECRETO 10 giugno 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Sara vita, in Roma, regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a favore degli agenti in esclusiva della società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 15 novembre 1987 e la successiva sostituzione in data 22 aprile 1987 della società per azioni Sara vita, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, da applicare a contratti emessi in favore degli agenti in esclusiva della S.p.a. Sara vita;

Vista la nota in data 26 maggio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare a contratti emessi a favore degli agenti in esclusiva della S.p.a. Sara vita presentate dalla società per azioni Sara vita, con sede in Roma:

condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore degli agenti in esclusiva della S.p.a. Sara vita, di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio di inventario in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa;

condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore degli agenti in esclusiva della S.p.a. Sara vita, di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, qualora sia prevista nelle condizioni generali di polizza la rivalutazione automatica del premio.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: PIGA

87A6667

DECRETO 13 luglio 1987.

Approvazione di una tariffa di opzione e condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Sara vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 10 febbraio 1987 e 22 aprile 1987 della società per azioni Sara vita, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di opzione e delle relative condizioni speciali di polizza e di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le note in data 27 maggio 1987 e 29 maggio 1987 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di opzione e le relative condizioni speciali di polizza nonché le condizioni speciali da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Sara vita, con sede in Roma:

1) tariffa di opzione per le conversioni in una rendita vitalizia rivalutabile su di una testa, del capitale liquidabile a scadenza con assicurazioni di capitale differito, in forma mista e di tipo misto ovvero a vita intera al termine del pagamento dei premi, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 giugno 1986;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della suindicata tariffa;

3) condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe n. 511 e n. 512 — assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio annuo ed unico, approvate con decreto ministeriale 20 giugno 1986 stipulate in forma collettiva da aziende, a favore dei propri dipendenti, per la cotituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro.

Art. 2.

La S.p.a. Sara vita, con sede in Roma, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 13 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6666

DECRETO 13 luglio 1987.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Polaris vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 18 maggio 1987 delle società per azioni Polaris vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 27 maggio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Polaris vita, con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo, con controassicurazione;

2) condizioni speciali di polizza della precedente tariffa, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita;

3) assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, con controassicurazione. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto 3), comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

5) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto 5), comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

7) tariffa di opzione per la conversione in rendita vitalizia del capitale garantito a scadenza dalle assicurazioni in forma mista;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di opzione di cui al precedente punto 7), comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita;

9) tariffa di opzione al termine del periodo di differimento delle assicurazioni di rendita vitalizia differita;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di opzione di cui al precedente punto 9), comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita;

11) tariffa di opzione per la conversione, alla scadenza del contratto, del capitale o della rendita garantiti con le assicurazioni in forma mista o in rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste, totalmente o parzialmente reversibili a favore del sopravvivente;

12) condizioni speciali di polizza della tariffa di opzione di cui al precedente punto 11), comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita.

Art. 2.

La S.p.a. Polaris vita, con sede in Roma, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto, nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale pevisto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 13 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6669

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 luglio 1987.

Contributo finanziario per la realizzazione di un eliporto nel Policlinico universitario «Agostino Gemelli» di Roma. (Ordinanza n. 1104/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, concernente la costituzione del «Fondo per la protezione civile»;

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che attribuisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile poteri in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quella di contabilità generale dello Stato;

Vista la richiesta del 3 dicembre 1986 numero R/RE/RM/1003 del rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore tendente ad ottenere un contributo di L. 765.794.000 + I.V.A. per la realizzazione di un eliporto abilitato all'atterraggio diurno e notturno di tutti i tipi di elicottero che trasportano malati e traumatizzati gravi provenienti da tutto il territorio nazionale;

Visto il parere del centro operativo aereo unificato del 2 luglio 1987, n. 411;

Visto il parere del comitato tecnico amministrativo del 9 luglio 1987, n. 444;

Visto il parere tecnico-economico del presidente della seconda sezione del comitato tecnico-amministrativo del 20 luglio 1987, n. 1676, favorevole al contributo netto di lire 600 milioni;

Considerato che la realizzazione di detto eliporto nel Policlinico universitario «Agostino Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma si rende urgente ed indispensabile per fronteggiare situazioni d'emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso a carico del fondo per la protezione civile un contributo netto di lire 600 milioni a favore del Policlinico universitario «Agostino Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma per la realizzazione,

nell'ambito dello stesso Policlinico, di un eliporto abilitato all'atterraggio diurno e notturno di tutti i tipi di elicottero che trasportano malati e traumatizzati gravi provenienti da tutto il territorio nazionale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6685

ORDINANZA 28 luglio 1987.

Collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1105/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293;

Considerato che per l'attività di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi alluvionali del luglio 1987 i sindaci dei comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva della provincia di Sondrio hanno particolare necessità di dedicare a tempo pieno la loro opera per far fronte ai conseguenti gravosi impegni richiesti dal loro ufficio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di esonerare i sindaci dei comuni predetti dagli obblighi di servizio derivanti dallo *status* di lavoratori dipendenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I sindaci dei comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, che siano dipendenti pubblici o privati, possono essere collocati in aspettativa, per la durata di tre mesi dalla data della presente ordinanza.

Il collocamento in aspettativa è concesso a domanda da produrre al comune che adotta apposita deliberazione di giunta in merito all'accoglimento.

Copia dell'atto deliberativo deve, a cura del comune competente, essere inviata agli enti pubblici o alle aziende private datori di lavoro dei richiedenti, nonché al prefetto di Sondrio.

Art. 2.

Gli enti pubblici e le aziende private, ove richiesto dal proprio ordinamento, sono tenute ad emettere provvedimenti formali per il collocamento in aspettativa degli interessati.

Gli enti pubblici e le aziende private, su richiesta dei comuni interessati, sono tenute ad esonerare dal servizio, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, i propri dipendenti che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo nelle more della formalizzazione delle loro posizioni.

Le aziende private possono chiedere il rimborso delle somme anticipate al proprio dipendente durante il periodo di aspettativa, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali anticipati.

Nessun rimborso verrà disposto per dipendenti pubblici.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6684

ORDINANZA 28 luglio 1987.

Autorizzazione ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1106/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293;

Considerato che i comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, l'unità sanitaria locale di Bormio e la comunità montana di Bormio non sono in grado, per carenza di personale, di far fronte alle accresciute esigenze lavorative derivanti dalla situazione di emergenza in atto a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rafforzare gli organici delle predette amministrazioni per assicurare l'espletamento dei maggiori compiti connessi con l'assistenza alle popolazioni colpite;

Dispone:

Art. 1.

I comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, l'unità sanitaria locale di Bormio e la comunità montana di Bormio sono autorizzati ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato, per la durata massima di tre mesi, nel numero stabilito con decreto del prefetto di Sondrio.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6687

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6688

ORDINANZA 28 luglio 1987.

Disciplina delle prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato in provincia di Sondrio nelle attività connesse con l'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1107/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293;

Considerato che il personale dello Stato, della regione Lombardia, dell'amministrazione provinciale di Sondrio e di numerosi comuni della provincia impegnato per le straordinarie esigenze connesse al verificarsi degli eventi alluvionali del luglio 1987 nel territorio della provincia di Sondrio ha svolto e svolge la propria opera di soccorso ed assistenza in favore della popolazione interessata con orario di gran lunga eccedente le normali prestazioni lavorative;

Ritenuto che l'attività espletata oltre i normali orari di servizio previsti dalla vigente normativa deve trovare una adeguata forma di retribuzione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al personale dello Stato, della regione Lombardia, dell'amministrazione provinciale di Sondrio e dei comuni di Aprica, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caspoggio, Chiesa Valmalenco, Colorina, Forcola, Fusine, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero Valtellino, Mazzo di Valtellina, Morbegno, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio e Villa di Tirano, comunque impegnato nella provincia di Sondrio in attività connesse alle esigenze di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del luglio 1987 possono essere riconosciuti, a decorrere dal 18 luglio 1987, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro, sempre che esse siano state effettivamente eseguite, nella misura massima corrispondente a 150 ore mensili con una media pro-capite di centoventi ore.

ORDINANZA 28 luglio 1987.

Richiamo in servizio di vigili del fuoco discontinui per le esigenze derivate dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987. (Ordinanza n. 1100/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il telegramma n. 70532 del 28 luglio 1987 con il quale la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, nel comunicare che la grave situazione nelle zone della Valtellina colpite dalla nota calamità naturale ha costretto i comandi provinciali dei vigili del fuoco del nord Italia a trasferire il personale nelle zone d'operazione con conseguente diminuzione della capacità operativa dei comandi stessi impegnati a fronteggiare altre situazioni di emergenza, rappresenta la necessità di un adeguato incremento delle strutture operative con il ricorso a richiami in servizio di vigili del fuoco discontinui;

Ravvisata la necessità di intervenire tempestivamente per assicurare l'espletamento delle operazioni di soccorso e garantire l'assistenza alle popolazioni colpite;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la Valtellina, si autorizza il Ministero dell'interno Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare in deroga al divieto di assunzione previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ottocento vigili del fuoco per venti giorni ciascuno, inseriti negli appositi elenchi dei vigili del fuoco volontari dei comandi provinciali del nord Italia.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6686

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario dello Stato nella regione siciliana

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1987, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 126, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il prefetto dott. Michele La Gala è stato nominato commissario dello Stato nella regione siciliana a decorrere dal 23 maggio 1987.

87A6691

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1987, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 24, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,, l'Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad acquistare dalla signora Cucinella Rosaria al convenuto prezzo di L. 48.000.000 un immobile sito in Viterbo, via della Cava n. 37, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 7391, foglio 168, particella 220 sub 13, categoria A/4, classe 3, v.u. 4.00, reddito catastale L. 952.

87A6693

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sarà pubblicato, il 24 agosto 1987, l'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero, relativo al personale di ruolo dello Stato da inviare all'estero presso istituti italiani di cultura con qualifica di «direttore» (cod. funz. 032), ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1987.

87A6694

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Revoca del comitato per la commercializzazione delle banane

Con decreto ministeriale 18 luglio 1987 è stato revocato il decreto ministeriale del 12 giugno 1985 concernente l'istituzione del comitato per la commercializzazione delle banane.

87A6726

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto e della nuova denominazione dell'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1987, registro n. 2 Interno, foglio n. 41, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono stati approvati il nuovo testo dello statuto dell'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza (A.N.G.P.S.), in Roma, ed il conseguente cambio di denominazione del predetto sodalizio in «Associazione nazionale della Polizia di Stato - A.N.P.S.».

87A6529

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 16 luglio 1987 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fidadria S.r.l.», con sede in Rimini (Forlì), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 16 luglio 1987 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revineutra - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Bolzano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 16 luglio 1987 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «C.S.A. - Centro servizi aziendali S.r.l.», con sede in Rende (Cosenza), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

87A6524

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite di cinque selezioni clonali di varietà di vite ad uva da vino

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle seguenti selezioni clonali di varietà di vite ad uva da vino:

1) Durella B - clone: ISV - C VI 4;
2) Durella B - clone: ISV - C VI 6;
3) Durella B - clone: ISV - C VI 13;
4) Vespaiola B - clone: ISV - C VI 4;
5) Vespaiola B - clone: ISV - C VI 9.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

87A6695

Prezzi e premi comunitari del tabacco greggio dei raccolti 1983-84-85-86

I prezzi di intervento derivato espressi in Lit/q.le, per il tabacco in colli dei raccolti 1983-84-85-86, tenuto conto del regolamento CEE n. 1890/87 del 2 luglio 1987, sono modificati come segue a decorrere dal 1° luglio 1987:

Varietà	1983	1984	1985	1986
Badischer G.	776.056	776.056	769.702	744.453
Badischer B.	884.221	898.882	898.882	883.895
Virgin D.	809.450	822.971	822.971	822.971
Paraguay e ib.	—	—	—	—
Nijkerk	—	—	—	—
Misionero	—	—	—	—
Bright	745.593	757.485	757.485	757.485
Burley	580.901	589.861	589.861	580.738
Maryland	643.618	653.881	653.881	653.881
Kentucky, Moro di Cori e Salento	511.180	536.593	536.593	536.593
Forcheimer Havanna IIC, Nostrano del Brenta, Resistente 142, Goiano	726.208	708.452	694.117	660.234
Beneventano, Brasile S. e varietà similari	396.824	387.702	380.534	363.593
Xanty Yakà	764.164	798.373	792.671	769.702
Perustitza	.665.772	697.864	692.325	670.496
Samsum	701.773	701.773	696.235	674.406
Erzegovina e varietà similari	600.286	629.283	624.396	604.685
Round tip, Scafati, Sumatra	3.465.372	3.465.372	3.439.308	3.355.866

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia dei raccolti 1983-84-85-86, a norma del regolamento CEE n. 1890/87 del 2 luglio 1987 sono modificati come segue, a decorrere dal 1° luglio 1987:

Varietà	Importo del premio (Lire/q.le)			
	1983	1984	1985	1986
Badischer G.	425.658	425.658	421.422	404.644
Badischer B.	459.378	468.500	473.224	463.776
Virgin D.	432.174	440.807	445.206	445.206
Paraguay e ib.	395.195	395.195	391.286	375.647
Bright	363.267	370.597	374.344	374.344
Burley	256.405	261.454	264.061	258.843
Kentucky, Moro di Cori e Salento	279.048	279.048	281.817	281.817
Forcheimer Havanna IIC, Nostrano del Brenta, Resistente 142, Goiano	402.200	390.145	374.507	352.027
Beneventano, Brasile S. e varietà similari	227.083	220.241	211.444	198.738
Xanty Yakà	437.386	437.386	432.988	415.721
Perustitza	416.372	416.372	412.137	395.684
Samsum	405.295	405.295	401.223	385.096
Erzegovina e varietà similari	374.996	374.996	371.249	356.425
Round tip, Scafati, Sumatra	1.614.665	1.614.665	1.598.538	1.534.518
Maryland	284.912	290.614	293.546	293.546

Per calcolare le maggiorazioni e le riduzioni di cui all'art. 6, par. 7 del regolamento CEE n. 727/70 che consente di adeguare i prezzi del tabacco greggio, si rimanda agli allegati del regolamento CEE n. 1728/70 e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

87A6778

MINISTERO DELLA SANITA

Elenco delle sostanze attive ammesse per la prima volta in Italia nella preparazione dei presidi sanitari (antiparassitari agricoli) e relativi provvedimenti di registrazione

Per i seguenti presidi sanitari a base delle sottoelencate sostanze attive sono stabiliti ai sensi degli articoli 5, lettera *h)* e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo:

Sostanza attiva: ACIFLUORFEN
Classe Tossicologica: III
Colture ammesse:

	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm)
Soia	(non necessario)	0,1 (limite di determinazione analitica)

Metodi di analisi per il formulato e per la ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

RAVIT S.P.A., Via Pio Foà 65, Torino

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Aciflor	7038	14-4-1987	III	Acifluorfen puro g. 19,9	Ravit - Paganica (L'Aquila)

Colture ammesse:

	Residui (ppm)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Soia	0,1	(non necessario)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Classe tossicologica	Composizione
	Numero	Data		
Scout	7039	14-4-1987	III	Acifluorfen puro g. 19,9

Colture ammesse:

	Residui (ppm)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Soia	0,1	(non necessario)

Sostanza attiva: FORMESAFEN
Classe Tossicologica: III/T
Diserbante
Colture ammesse:

	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm)
Soia	(non necessario)	0,05

Metodi di analisi per il formulato e per la ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

ICI SOLPLANT S.P.A., via Provinciale, 132, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Flex.	7041	16-4-1987	III	Fomesafen puro g. 22,5	Ici - Solplant - Crespellano (Bologna) Althaller italia - S. Colombano al Lambro (Milano) Ici - Plant Protection Div. Jalding, Kent (Inghilterra)

Colture ammesse:

	Residui (ppm)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Soia	0,05	non necessario

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Reflex	7040	16-4-1987	III		Ici - Solplant - Crespellano (Bologna) Althaller Italia - S. Colombano al Lambro (Milano) Ici - Plant Protection Div. Jalding, Kent (Inghilterra)

Colture ammesse:

	Residui (ppm)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Soia	0,05	(non necessario)

87A6501

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
decreto-legge 7 maggio 1987, n. 174, art. 1, comma 1.

2) *S.p.a. Zootecnica Lucana*, con sede in Potenza, fallita in data 11 maggio 1984:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 12 luglio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 ultima concessione.

3) *Caputo Pasquale - Semolificio*, con sede in Venosa (Potenza), fallita in data 25 giugno 1985:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 23 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 675/77 e legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Iniziative del Basento*, con sede in Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
decreto-legge 7 maggio 1987, n. 174, art. 1, comma 1.

5) *S.p.a. Idris*, con sede in Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
decreto-legge 7 maggio 1987, n. 174, art. 1, comma 1.

6) *S.p.a. Laterificio Di-Bi*, con sede in Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: terremoto;
primo decreto ministeriale 19 ottobre 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
legge 22 dicembre 1980, n. 874.

7) *S.r.l. Sergio Di Deodato* di Narni (Terni), fallita in data 27 febbraio 1986:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 2 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 febbraio 1986,
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Fakta linoleum* di Narni Scalo (Terni), fallita in data 18 giugno 1984:

periodo: dal 27 aprile 1987 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 30 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 ultima concessione.

9) *S.p.a. Keller Umbra*, sede legale e stabilimento in Narni (Terni):

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Luisa Spagnoli*, con sede e stabilimento in Perugia:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. S.I.L.M.A.*, con sede e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Ipercolor* di Norcia (Perugia), fallita in data 6 dicembre 1984:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 2 luglio 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Eurolene*, con sede in Assisi - frazione Palazzo (Perugia), fallita in data 13 febbraio 1985:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 2 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Fa.Mo.Sa. 80* di Città di Castello (Perugia), fallita in data 5 dicembre 1984:

periodo: dal 7 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 20 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

15) *CI.C.ZOO - Coop. Zootecnica Centro Italia a r.l.*, sede legale in Perugia e stabilimento di Perugia, loc. M. Martino in Campo:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: no.

16) *S.d.f. Eredi Alpini & Renzo Alpini* di Terni, fallita in data 19 aprile 1984:

periodo: dal 21 aprile 1985 al 21 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 19 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

17) *S.d.f. Eredi Alpini & Renzo Alpini* di Terni, fallita in data 19 aprile 1984:

periodo: dal 22 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 19 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

18) *S.d.f. Eredi Alpini & Renzo Alpini* di Terni, fallita in data 19 aprile 1984:

periodo: dal 21 aprile 1986 al 20 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 19 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

19) *S.d.f. Eredi Alpini & Renzo Alpini* di Terni, fallita in data 19 aprile 1984:

periodo: dal 21 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 19 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 (ultima concessione).

20) *F.A.B. - Fabbrica arredamenti bagno* di Marsciano (Perugia), fallita in data 16 ottobre 1985:

periodo: dal 19 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

21) *S.p.a. F.B.M. - Fornaci Briziarelli Marsciano* di Marsciano (Perugia):

periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.a.s. Olimpia*, con sede in Assisi e stabilimento in S. Maria degli Angeli (Perugia), fallita in data 19 dicembre 1984:

periodo: dal 19 maggio 1986 al 18 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

23) *S.a.s. Olimpia*, con sede in Assisi e stabilimento in S. Maria degli Angeli (Perugia), fallita in data 19 dicembre 1984:

periodo: dal 19 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Minerva* di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Manifattura di Spoleto* con sede legale, amministrativa e commerciale in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia), fallita in data 16 maggio 1985:

periodo: dal 27 aprile 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 29 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

26) *S.p.a. Cartofin* di Fossato di Vico (Perugia), fallita in data 30 giugno 1984:

periodo: dal 23 marzo 1987 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 ultima concessione.

27) *S.r.l. Incat*, sede legale in Terni, stabilimento in Borgo Cerreto di Spoleto (Perugia), fallita in data 2 ottobre 1985:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 30 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 2 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

28) *S.r.l. Incat*, sede legale in Terni, stabilimento in Borgo Cerreto di Spoleto (Perugia), fallita in data 2 ottobre 1985:

periodo: dal 1° ottobre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 2 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

29) *S.n.c. I.P.A.S. di Assisi*, frazione S. Maria degli Angeli (Perugia), fallita in data 19 dicembre 1984:

periodo: dal 15 settembre 1986 al 14 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

30) *S.n.c. I.P.A.S. di Assisi*, frazione S. Maria degli Angeli (Perugia), fallita in data 19 dicembre 1984:

periodo: dal 15 marzo 1987 al 19 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

31) *S.r.l. Selfire*, di Spoleto (Perugia), fallita in data 2 maggio 1986:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dall'8 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

32) *S.p.a. Angiolini Bartolotti*, con sede in Siracusa, cantieri di Taormina (Messina), Catania, Siracusa:

periodo: dal 1° novembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Cometra*, con sede e stabilimento in Giammoro (Messina):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1982: dal 29 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. VEME - Vetreria Mediterranea* di S. Cataldo (Caltanissetta), fallita in data 5 luglio 1985:

periodo: dal 5 luglio 1985 al 4 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

35) *S.p.a. VEME - Vetreria Mediterranea* di S. Cataldo (Caltanissetta), fallita in data 5 luglio 1985:

periodo: dal 5 gennaio 1986 al 4 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

36) *S.p.a. VEME - Vetreria Mediterranea* di S. Cataldo (Caltanissetta), fallita in data 5 luglio 1985:

periodo: dal 5 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

37) *S.p.a. VEME - Vetreria Mediterranea* di S. Cataldo (Caltanissetta), fallita in data 5 luglio 1985:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 4 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

38) *S.p.a. S.A.V.I. - Florio Jigham Wletaker Woodhause & C.*, con sede in Marsala (Trapani):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 22 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 22 gennaio 1984: dal 22 agosto 1984;
pagamento diretto: no.

39) *S.p.a. Geraci Saverio & C.*, con sede in Palermo:

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Geraci Saverio & C.*, con sede in Palermo, fallita in data 17 novembre 1986:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

41) *S.r.l. L.E.M.M.*, con sede in Taranto, fallita in data 13 giugno 1986:

periodo: dal 14 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 13 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

42) *S.p.a. I.A.M. - Industria aeronautica italiana*, con sede e stabilimento in Brindisi:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

43) *Soc. coop. Agricola «La Salentina»*, con sede in Leverano (Lecce), fallita in data 20 marzo 1986:

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 20 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

44) *S.r.l. Calzaturificio 5 Elle*, con sede e stabilimento in Casarano (Lecce), fallita in data 20 marzo 1986:

periodo: dal 22 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 maggio 1985: dal 16 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

45) *Ditta Majorflex*, con sede in Galatone (Lecce), fallita in data 6 giugno 1985:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 6 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

46) *S.a.s. G. Calcarella di S. Calcarella & C.* di Lecce, fallita in data 11 luglio 1985:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 31 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

47) *S.n.c. Martiriggiano Roberto & C.*, con sede in Galatone (Lecce), fallita in data 26 settembre 1986:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

48) *Ditta calzaturificio master*, con sede e stabilimento in Campi Salentina (Lecce):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Breda fucine meridionali*, con sede e stabilimento in Bari, settore meccanico:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Super est*, con sede in Specchia (Lecce), fallita in data 6 aprile 1984:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1984: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 ultima concessione.

51) *S.p.a. I.M.P.E.* di Bari, fallita in data 19 maggio 1986:

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

52) *S.r.l. Colma* di Bari, fallita in data 10 giugno 1985:

periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

53) *S.p.a. Leonetta*, con sede in Bari:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 31 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1984: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Frigodaunia*, con stabilimento in Val di Sangro di Atessa (Chieti):

periodo: dal 22 marzo 1987 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 19 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Veta 86*, con sede e stabilimento in Ortona (Chieti):

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

56) *S.r.l. Manto sud*, con sede e stabilimento in Avezzano (L'Aquila), fallita in data 30 aprile 1986:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

57) *S.r.l. L'Ascolana* di Ascoli Piceno, fallita in data 31 gennaio 1985;

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

58) *S.r.l. L'Ascolana* di Ascoli Piceno, fallita in data 31 gennaio 1985;

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

59) *S.r.l. Roger de Laon*, con sede in Cagli (Pesaro) e stabilimento in Calcinelli (Pesaro), fallita in data 21 marzo 1985:

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

60) *S.r.l. K.B.* e *D.M.*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento in San Leo, loc. Cà Mazzarino (Pesaro), fallita in data 30 gennaio 1986;

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 14 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

61) *S.r.l. Gioat - Industria confezioni* sede e stabilimento in Calcinelli di Saltara (Pesaro):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 15 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 18 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Lenco Italia*, con sede in Osimo (Ancona), fallita in data 4 aprile 1986:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1982: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

63) *Nuova manifattura marchigiana di Tabarra Marcello*, sede in Monteroberto (Ancona), fallita in data 9 ottobre 1984:

periodo: dal 6 luglio 1987 all'8 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 28 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 ultima concessione.

64) *S.p.a. Sabina Industrie*, con sede in Rieti:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: legge n. 784/80 art. 1;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
decreto-legge 7 maggio 1987, n. 174.

65) *S.p.a. La Metalli industriale*, con sede in Firenze e stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

66) *S.p.a. Vinavil*, con sede in Villadossola (Novara):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 19 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 19 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

67) *S.p.a. Gondrand* sede di Milano e unità nazionali (già Condrand s.n.t. - Divisione trasporti e S.p.a. Gondrand s.n.t. - Divisione spedizioni:

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

68) *S.p.a. Ausatex*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine), fallita in data 27 febbraio 1986:

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

69) *S.p.a. Chimica biosintesi, in liquidazione*, di Montebello Jonico con stabilimento in Saline Joniche di Montebello Jonico (Reggio Calabria):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Nuova Cip Zoo* di Brescia, fallita il 9 luglio 1984:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 9 luglio 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.p.a. Officine Bellometti* di Orzinuovi, fallita il 25 ottobre 1984;

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 20 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.r.l. Manifattura di Casorate* di Casorate Primo (Pavia), fallita il 24 novembre 1983:

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 24 novembre 1986 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 23 giugno 1983: dal 25 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.p.a. Nuova Motori Bassani* di Lodi (Milano), fallita il 9 gennaio 1984:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 9 gennaio 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.r.l. O.S.A.* di Agrate Brianza, fallita il 19 ottobre 1984:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 26 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. E. Siciliani* di S. Giuliano Milanese (Milano), fallita il 21 maggio 1985:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. E. Siciliani* di S. Giuliano Milanese (Milano), fallita il 21 maggio 1985:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.p.a. Streparava* di Adro (Brescia):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 4 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. G.T.I.*, con sede in Milano ed unità nazionali:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: no.

10) *S.r.l. Fratelli Papa* di Cormano (Milano):

periodo: dal 25 agosto 1986 al 2 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.n.c. Tessitura nuova Lattuada* di Cuggiono (Milano), fallita il 4 ottobre 1984:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.r.l. Ugo Cattania* di Arcore (Milano), fallita il 9 aprile 1984:

periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.r.l. Ugo Cattania* di Arcore (Milano), fallita il 9 aprile 1984:

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 9 aprile 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.r.l. Salpa*, con sede e stabilimento in Arsago Seprio (Varese):

periodo: dal 4 maggio 1986 al 2 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Tessitura G. Ballabio di Galvani & C.* di Villaguardia (Como), fallita il 4 agosto 1986:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.r.l. Industrie macellazione Gardani Gianfranco* di Viadana (Mantova):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 9 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Broggi Izar Industriale* di Melegnano (Milano):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. ATEA - Apparecchiature termostatiche e affini* di Bardello (Varese):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Musicalnastro* di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Maglificio di Maderno*, con sede e stabilimento in Toscolano Maderno (Brescia):

periodo: dal 19 maggio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

21) S.p.a. Ing. Bono di Peschiera Borromeo (Milano):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 27 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Elitolona*, con sede in Milano e stabilimento in Garbagnate Milanese (Milano):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: no.

23) *S.p.a. Fonti Levissima*, con sede in Cepina Valdisotto (Sondrio) e stabilimenti in Cepina Valdisotto, Cantù (Como) e Milano:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. IMAP - Industria manufatti artistici*, con sede in Milano e stabilimento in Usmate (Milano), fallita il 4 luglio 1985:

periodo: dal 15 gennaio 1987 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

25) *S.n.c. Saporiti Mario* di *Alessandro* detto *Sandro Saporiti & C.* di Tradate (Varese), fallita il 25 gennaio 1986:

periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

26) *S.r.l. Cartotecnica padana* di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 18 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Cartotecnica padana* di Cologno Monzese (Milano), fallita il 19 febbraio 1987:

periodo: dal 19 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

28) *S.p.a. Siderotermica elettroidi cito* di Milano:

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

29) *Ditta Carrozzeria Orlandi Angelo di Orlandi Luigi* di Brescia, fallita il 16 febbraio 1985:

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 16 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

30) *S.r.l. Tricomez* di Mezzanino Po (Pavia), fallita il 9 luglio 1985:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

31) *S.p.a. Iplave*, con sede ed uffici di Milano, stabilimento di Arco (Trento) e depositi vari. Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla i decreti ministeriali 14 gennaio 1986 e 11 marzo 1986:

periodo: dal 22 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 27 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Iplave*, con sede ed uffici di Milano, stabilimento di Arco (Trento) e depositi vari. Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 6 giugno 1986:

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 27 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Gianetti*, unità di Ceriano Laghetto (Milano) ed unità Gianetti-Osi di Torino:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 marzo 1982: dal 2 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

34) *S.p.a. Gianetti*, unità di Ceriano Laghetto (Milano) ed unità Gianetti-Osi di Torino:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 marzo 1982: dal 2 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

35) *S.r.l. Cartoprint* di Buccinasco (Milano), fallita il 7 gennaio 1986:

periodo: dall'11 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 14 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

36) *S.p.a. CPA Portesi*, con sede in Rezzato e stabilimenti in Rezzato e Bedizzole (Brescia), fallita il 21 febbraio 1985:

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

37) *S.a.s. G.T.R. - Gestioni tintorie riunite* di Cassina Rizzardi (Como):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

38) *S.p.a. O.M.F.* di Rodendo Saiano (Brescia), fallita il 19 dicembre 1984:

periodo: dal 22 marzo 1987 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 20 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

39) *S.p.a. Kissy Line* di Gargnano (Brescia), fallita l'11 giugno 1984:

periodo: dal 9 marzo 1987 all'11 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

40) *S.p.a. Simesa*, con sede in Milano ed unità di Bareggio (Milano), fallita il 25 marzo 1986:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1982: dal 1° maggio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. IVAM - Industria vetraria affini Maiello*, con sede in S. Prisco (Caserta) e stabilimento di S. Prisco (Caserta):

periodo: dal 13 settembre 1982 al 14 marzo 1983;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 15 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

2) *Soc. Pastificio Guido Ferrara*, con sede in S. Paolo Belsito (Napoli) e stabilimento di S. Paolo Belsito (Napoli):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 10 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Sicurvia Nazionale*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 26 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85.

4) *S.p.a. Fonderie Ernesto Radaelli*, con sede in Torrecuso (Benevento) e stabilimento di Torrecuso (Benevento):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: fallimento in data 26 febbraio 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 26 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano*, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimento di S. Antimo (Napoli):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 31 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

6) *Soc. Molino e pastificio Improta & figli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 21 novembre 1986 al 23 maggio 1987;
causale: eventi sismici novembre 1980;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
legge 22 dicembre 1980, n. 874.

7) *S.p.a. CE.VI. - Ceramica Vietrese*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Cartotecnica meridionale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: fallimento in data 29 marzo 1985 - CIPI 26 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 7 giugno 1983: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. C.M.M. - Costruzione minuterie metalliche*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 5 settembre 1987;
causale: fallimento in data 18 settembre 1985 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.a.s. Calzaturificio f.lli D'Alessandro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

11) *Soc. Calzaturificio Euro di A. Tramontano*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Cial*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 9 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Soplast - Laminati plastici meridionali*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 3 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. A. Manzo & figli*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. F.lli Negri macchine diesel sud*, con sede in Capodrise (Caserta) e stabilimento di Capodrise (Caserta):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. P.M.C. c/o Alfa Romeo auto*, con sede in Napoli e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 28 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. I.T.M. Orion*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Sigma Coatings*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Calzaturificio Pempinello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Compenx* di Vigarano Pieve (Ferrara), fallita il 6 ottobre 1984:

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 20 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.n.c. Fonderie fratelli Guernelli & C.* di Cento (Ferrara), fallita l'8 maggio 1985:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 25 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.r.l. Fuar* di Vigarano Mainarda (Ferrara), fallita il 12 febbraio 1986:

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.p.a. Ceramiche Donatello* di Solignano di Castelvetro (Modena):

periodo: dal 24 marzo 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Ceramiche Donatello* di Solignano di Castelvetro (Modena), fallita il 14 luglio 1986:

periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. Ceramiche Donatello* di Solignano di Castelvetro (Modena), fallita il 14 luglio 1986:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 15 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. CISA - Costruzioni italiane serrature affini* di Faenza (Ravenna):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

8) *S.r.l. O.M.E.* di Guastalla (Reggio Emilia), fallita il 14 maggio 1986:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. Sisal* di Piacenza:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Nuova Pansac* con sede in Milano e stabilimento in Ravenna:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Vanessa* di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Rafal* di Piangipane (Ravenna):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Co-Therm* di Bologna, fallita il 28 giugno 1985:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 28 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *Edilfornaciai - Società cooperativa a r.l.*, con sede legale in Villanova di Castenaso (Bologna) e stabilimento in Bologna:

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Biffi*, con sede in Marma e stabilimento in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Ceramica artistica Mimma* di Castelvetro (Modena) località Solignano:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 3 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Carlo Pesci* di Cento (Ferrara), fallita il 9 gennaio 1985:

periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 9 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.r.l. Ceramica Old Italy 80* di Pratissolo di Scandiano (Reggio Emilia), fallita il 30 novembre 1984:

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 13 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.r.l. Clementi fabbrica argenteria di Giovanni Mantel & C.* di Casalecchio di Reno (Bologna):

periodo: dal 18 agosto 1986 al 19 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Technospes international*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 1° luglio 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 2 luglio 1984 - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983: dal 1° marzo 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. C.T.I.P. - Compagnia tecnica inter.le progetti*, con sede in Roma, uffici e strutture operative di Milano, uffici e strutture operative di Roma:

periodo: dal 10 novembre 1986 all'11 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Stelvio, fabbrica ricambi auto*, con sede in Roma e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 20 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 21 novembre 1981: dal 18 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Frozen Food*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: fallimento in data 20 febbraio 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 20 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.r.l. Plastotherm*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: fallimento in data 4 luglio 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984 dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. So.Ge.Ca.*, con sede in Roma e stabilimento di Pontelucano - Tivoli (Roma):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: fallimento in data 9 ottobre 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.r.l. Nuova Paris*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° aprile 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
prima concessione: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9084 punto 53 del 6 marzo 1987.

8) *S.r.l. Nuova Paris*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 1° novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
prima concessione: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9084 punto 53 del 6 marzo 1987.

9) *S.r.l. S.E.Tra.B.*, con sede in Roma e stabilimento di Bagni di Tivoli (Roma):

periodo: dall'8 dicembre 1986 all'11 febbraio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dall'11 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Ceramica Flaminia*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. N.C.M. - Nuove cartiere meridionali*, con sede in Roma e stabilimento di Isola Liri (Frosinone):

periodo: dal 29 dicembre 1987 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Elektron international*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 3 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: fallimento in data 1° ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.r.l. Interman*, con sede in Viterbo e stabilimento di Viterbo:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 2 maggio 1987;
causale: fallimento in data 1° novembre 1985 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Sanitari Pozzi Ginori ex S.C.I. Pozzi R. G.*, con sede in Vimodrone (Milano) e stabilimento di Borgo Piave (Latina):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. R.S.M.*, con sede in Lugnacco Canavese (Torino) e stabilimento di Lugnacco Canavese (Torino):

periodo: dall'8 agosto 1983 all'8 novembre 1983;
causale: fallimento in data 14 maggio 1980 - CIPI 7 novembre 1980;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1980: dal 12 maggio 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Manifattura di Giaveno*, con sede in Torino e stabilimento di Giaveno (Torino), uffici di Torino:

periodo: dal 20 aprile 1987 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1981: dal 20 ottobre 1980;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Cane profilati*, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento di Gravellona Toce (Novara):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: fallimento in data 6 settembre 1984 - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *Pneumatici Clement*, con sede in Milano e stabilimenti di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Milano:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale: - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1982: dal 24 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Champion spark Plug Italiana*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Michelin Italiana*, con sede in Torino e stabilimenti di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), Ronchi frazione di Cuneo (Cuneo), Spinetta Marengo (Alessandria), Torino, Torino Dora (Torino), Torino Stura (Torino):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986:
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

21) *S.a.s. La Torinese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

22) *Legatoria editoriale di Casini Aldo*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: fallimento in data 10 gennaio 1986 - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.p.a. Slim*, con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

24) *S.n.c. Meazza e Masciadri*, con sede in Casale Corte Cerro (Novara) e stabilimento di Casale Corte Cerro (Novara):

periodo: dal 15 dicembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Manifattura Martiny*, con sede in Torino, uffici di Torino e di Venaria (Torino):

periodo: dal 24 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: fallimento in data 24 ottobre 1986 - CIPI 8 agosto 1984;
prima concessione: dal 24 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

26) *S.p.a. A.B. Meccanica*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: fallimento in data 4 luglio 1985 - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

27) *Soc. Cavi Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Cavi di Milano (Milano), az. accessori Cavi di Cusano Mil.no (Milano), azienda Cane di Cusano Milanino (Milano), direzione e servizi centrali (Milano), lab. ricerca e sviluppo di Milano:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Sugherificio P. Careddu*, con sede in Canelli (Asti) e stabilimento di Canelli (Asti):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Società talco e grafite Valchisone*, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimenti di As. Sebastiano (Torino), Fontane (Torino), Malanaggio (Torino), miniere Germano Ghisone (Torino):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1985: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. I.M.C.*, con sede in Barbania Canavese (Torino) e stabilimento di Barbania Canavese (Torino), (ultima proroga):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 30 luglio 1987;
causale: fallimento in data 30 luglio 1984 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

31) *Soc. Pastore Giovanna*, con sede in Bassignana (Alessandria) e stabilimento di Bassignana (Alessandria):

periodo: dal 3 giugno 1985 al 3 dicembre 1985;
causale: fallimento in data 9 febbraio 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

32) *Soc. Pastore Giovanna*, con sede in Bassignana (Alessandria) e stabilimento di Bassignana (Alessandria):

periodo: dal 4 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: fallimento in data 9 febbraio 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

33) *Soc. Pastore Giovanna*, con sede in Bassignana (Alessandria) e stabilimento di Bassignana (Alessandria):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: fallimento in data 9 febbraio 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

34) *Turello Bartolomeo*, con sede in Polonghera (Cuneo) e stabilimento di Polonghera (Cuneo):

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: fallimento in data 22 gennaio 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 22 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

35) *S.r.l. Officine di Trofarello*, con sede in Trofarello (Torino) e stabilimento di Trofarello (Torino):

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: fallimento in data 28 gennaio 1985 - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

36) *S.r.l. S.C.A.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. S.P.I.T.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

38) *S.a.s. Tintoria Superjet*, con sede in Crevacuore (Vercelli) e stabilimento di Crevacuore (Vercelli):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Righi Fratelli*, con sede in Armeno (Novara) e stabilimento di Armeno (Novara):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Francesco Cinzano & C.*, con sede in Torino e stabilimento di S. Vittoria d'Alba (Cuneo):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Crisi occupazionale area comune di Napoli, lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica prog. PS3/145C, ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, lavoratori resisi disponbili dal 28 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

proroga da 12 a 18 mesi;
delibera CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

2) Crisi occupazionale area comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta), lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete collettori alla foce del Regi Lagni in Villa Linterno, progetto PS3/123, disinquinamento del Golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1982 od entro tre mesi dalla data predetta:

proroga da 63 a 69 mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

3) Area industriale Napoli-Bagnoli, lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da 30 a 33 mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

4) Area industriale Napoli-Bagnoli, lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da 51 a 57 mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

5) Crisi occupazionale area comune di Pozzuoli (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di 3750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monteruscello, di cui al programma finanzato dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 2 aprile 1986 od entro 12 mesi dalla predetta data:

proroga da 12 a 18 mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

6) Crisi occupazionale area comuni di Fisciano, Baronissi e mercato S. Severino in provincia di Salerno, lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della seconda Università di Salerno, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 od entro 12 mesi da tale data:

proroga da 6 a 12 mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

7) Area comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento), lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori relativi alla costruzione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto spciale PS29/20, sospesi dal 29 luglio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da 18 a 24 mesi;
delibera CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

8) Crisi occupazionale area comune di Genzano (Potenza), lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di una diga in terra battuta, resisi disponibili dal 25 marzo 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da 12 a 15 mesi;
delibera CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1986.

9) Area comune di Pace del Mela (Messina), lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

proroga da 102 a 105 mesi;
delibera CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1979.

10) Crisi occupazionale area comune di Valenzano (Bari), lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, resisi disponibili dal 7 settembre 1986 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da 6 a 12 mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. F.lli Zanniello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1987 all'8 agosto 1987;
causale: fallimento in data 6 febbraio 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 6 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Ge.Co.M. - Generale costruzione macchine*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1986: dal 26 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Presint*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 14 maggio 1986 al 14 novembre 1986;
causale: fallimento in data 14 maggio 1986 - CIPI 27 marzo 1980;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1980: dal 31 dicembre 1979;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Presint*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 15 novembre 1986 al 16 maggio 1987;
causale: fallimento in data 14 maggio 1986 - CIPI 27 marzo 1980;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1980: dal 31 dicembre 1979;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. I.S.P. - Investimenti speciali e produttività*, con sede in Napoli e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: fallimento in data 27 agosto 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. I.S.P. - Investimenti speciali e produttività*, con sede in Napoli e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 26 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cane profilati*, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento di Cellole (Caserta) (ultima proroga):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: fallimento in data 6 settembre 1987 CIPI 19 novembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1981: dall'11 maggio 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.n.c. Calzaturificio f.lli Moscariello*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):

periodo: dal 20 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: eventi sismici novembre 1980, legge 22 dicembre 1980, n. 874;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1982: dal 19 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Technical*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: fallimento in data 6 febbraio 1985 CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1982: dal 22 febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani*, con sede in Pollena di Trocchia (Napoli) e stabilimento di Pollena di Trocchia (Napoli):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1982: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Mangimi Marzoli*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: fallimento in data 6 marzo 1985 CIPI 4 febbraio 1983;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Fiat Allis Europe*, con sede in Stupinigi (Torino) e stabilimenti di Lecce, Volvera (Torino), filiali commerciali in Casoria (Napoli), Catania, Crotone (Catanzaro), Falconara (Ancona), Rozzano (Milano), Verona:

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983: dal 14 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Merloni elettrodomestici* (ex *Gela)*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 24 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Simeg*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Airola (Benevento):

periodo: dal 29 luglio 1985 al 1° febbraio 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Delta prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimenti di Giugliano (Napoli), (ultima proroga):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: fallimento in data 19 luglio 1984 CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *Soc. O.M.I. Officine Meccaniche Impiantistiche*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Magrini meridionale*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 16 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Pastificio Lucio Garofalo*, con sede in Gragnano (Napoli) e stabilimento di Gragnano (Napoli):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

19) *S.n.c. Calfer* di *Picarone & C.*, con sede in Baronissi (Salerno) e stabilimento di Baronissi (Salerno):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: fallimento in data 24 marzo 1986 CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.a.s. Calzaturificio A. Diaferia di Ugo Diaferia*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: fallimento in data 26 aprile 1985 CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.n.c. Calzaturificio De. For. An.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: fallimento in data 10 settembre 1986, CIPI 2 luglio 1984;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.p.a. Beton press Strutture prefabbricate*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 10 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Molino e pastificio Improta & figli*, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimenti di S. Antimo (Napoli):

periodo: dal 6 ottobre 1986 all'11 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Vautier*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Cepis Costruz. edili prefab. Italia sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.a.s. Calzaturificio Michel*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: fallimento in data 3 ottobre 1985 CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 3 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

27) *S.r.l. Calzaturificio Vartan*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 15 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: fallimento in data 10 settembre 1986 - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

28) *S.p.a. Laterificio Irpino*, con sede in Napoli e stabilimento di Lioni (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1986 all'8 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Legnami esotici*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 9 agosto 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 7 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8962 punto 46 del 30 dicembre 1986.

30) *S.p.a. Legnami esotici*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: fallimento in data 15 dicembre 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 7 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

31) *S.r.l. Calzaturificio Bruno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: fallimento in data 6 febbraio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 6 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

32) *S.p.a. Icem*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Napoli):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 13 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. Anderson manifactoring*, con sede in Napoli e stabilimento di (Napoli):

periodo: dal 16 novembre 1986 al 16 maggio 1987;
causale: fallimento in data 14 maggio 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 14 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

34) *S.p.a. Wood Working*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 10 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

35) *S.r.l. De Rosa & Di Marino*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno):

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 28 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Crisi occupazionale area di Ragusa, lavoratori occupati presso le imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), lavoratori sospesi dal 23 giugno 1986 od entro dodici mesi da tale data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

2) Crisi occupazionale area comuni di Leonforte ed Assoro (Enna), lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella ristrutturazione della addutrice irrigua ed industriale per l'utilizzazione delle acque del serbatoio della diga Nicoletti sul torrente Bozzetta, resisi disponibili dal 12 maggio 1986 od entro sei mesi da tale data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

3) Crisi occupazionale dell'area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento), lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del «serbatoio di Campolattaro - prog. PS29/20» finanziato dalla ex Casmez, resisi disponbili dal 6 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

4) Crisi occupazionale area comune di Napoli-Capodichino, lavoratori dipendenti dal imprese impegnate per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 maggio 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 69 a 75 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 11 aprile 1986.

5) Crisi occupazionale area industriale di Acerra (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 105 a 111 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 25 gennaio 1978.

6) Crisi occupazionale nei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «variante della ss. 268 del Vesuvio» agli abitanti di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), - III lotto - finanziati dall'Anas in app. art. 12 legge 1/78, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

7) Crisi occupazionale area di Nola-Marigliano (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS/3/121 e PS/121.B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 26 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 24 a 30 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 26 novembre 1984.

8) Crisi occupazionale area di Nola-Marigliano (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS/3/121 e PS/121.B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 26 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 30 a 33 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 26 novembre 1984.

9) Area Nola-Marigliano (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS/3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 10 ottobre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 33 a 39 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 13 aprile 1984.

10) Area Nola-Marigliano (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 10 ottobre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 39 a 45 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 13 aprile 1984.

11) Crisi occupazionale area comune di Pozzuoli (Napoli), lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione di «600» alloggi per i senza tetto a causa del bradisismo, urbanizzazione primaria di 600 alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e Centro commerciale in località Monteruscello - Pozzuoli, finanziato dalla Protezione civile - legge n. 748/83, resisi disponibili dal 2 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

12) Crisi occupazionale area comune di Portici (Napoli), lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella «costruzione di 157 alloggi e relative infrastrutture» finanziate dalla legge n. 219/81 - Titolo II, resisi disponibili dal 28 febbraio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

13) Crisi occupazionale area comune di Portici (Napoli), lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella «costruzione di 157 alloggi e relative infrastrutture» finanziate dalla legge n. 219/81 - Titolo II, resisi disponibili dal 28 febbraio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

proroga da 6 a 12 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

14) Crisi occupazionale area comuni di Marigliano e Acerra (Napoli), lavoratori dipendenti da imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 13 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 33 a 39 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 13 aprile 1984.

15) Crisi occupazionale area comuni di Marigliano e Acerra (Napoli), lavoratori dipendenti da imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 13 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 39 a 45 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 13 aprile 1984.

16) Crisi occupazionale area comuni di Marigliano e Acerra (Napoli), lavoratori dipendenti da imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 9 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 24 a 30 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 20 aprile 1985.

17) Crisi occupazionale area comuni di Marigliano e Acerra (Napoli), lavoratori dipendenti da imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 9 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 30 a 33 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 20 aprile 1985.

18) Crisi occupazionale area comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 2 gennaio 1985 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 24 a 30 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 16 luglio 1985.

19) Crisi occupazionale area comune di Acerra (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 ed entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 57 a 63 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 12 agosto 1982.

20) Crisi occupazionale area Acerra (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° giugno 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 105 a 111 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 22 settembre 1978.

21) Crisi occupazionale area industriale di Acerra (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° marzo 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 105 a 111 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 29 aprile 1978.

22) Crisi occupazionale area comuni Nola e Marigliano (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi l'8 novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 45 a 51 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 22 giugno 1983.

23) Crisi occupazionale area comuni Nola e Marigliano (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dall'8 novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 51 a 57 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 22 giugno 1983.

24) Area di Nola-Marigliano (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione di Nola-Marigliano, sospesi dal 5 gennaio 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 69 a 75 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 23 marzo 1981.

25) Area di Nola-Marigliano (Napoli), lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione di Nola-Marigliano, sospesi dal 5 gennaio 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 75 a 81 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 23 marzo 1981.

26) Area comune di Napoli, lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 24 a 30 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 15 luglio 1985.

27) Area comune di Napoli-Secondigliano, lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 33 a 39 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 1° ottobre 1984.

28) Crisi occupazionale area comune di Napoli, lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del terzo Centro polifunzionale rione Traiano-Soccavo (Napoli) finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 od entro dodici mesi dal tale data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

29) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), lavoratori dipendenti dal Consorzio Co.Gi.Tau. operante per il completamento dei lavori relativi al porto, resisi disponibili dal 1° agosto 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 24 a 30 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 25 gennaio 1985.

30) Crisi occupazionale area comuni di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria), lavoratori dipendenti dall'azienda Salcos impegnata nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabra, fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa e Roccella e la Piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da 33 a 36 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 11 luglio 1984.

31) Crisi occupazionale area comuni di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria), lavoratori dipendenti dall'azienda Salcos impegnata nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabra, fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa e Roccella e la Piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da 36 a 42 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 11 luglio 1984.

32) Area comune di Cardeto (Reggio Calabria), lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al trasferimento dell'abitato di Cardeto di cui al primo lotto, resisi disponibili dal 5 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da 24 a 30 mesi;
delibera CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto 7 dicembre 1985.

33) Crisi occupazionale area comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola in provincia di Cosenza, lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 od entro dodici mesi da tale data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

34) Crisi occupazionale nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 105 a 111 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 29 dicembre 1977.

35) Crisi occupazionale nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 21 gennaio 1978 od entro tre mesi:

proroga da 105 a 111 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 17 maggio 1979.

36) Crisi occupazionale area del comune di Pisticci (Matera), lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da 33 a 39 mesi;
delibera CIPI 28 febbraio 1987;
primo decreto 8 agosto 1985.

37) Crisi occupazionale area del comune di Pisticci (Matera), lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 33 a 39 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 26 novembre 1984.

38) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera), lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione della rete di distribuzione della zona Alta di Metaponto, invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez, sospesi dal 27 febbraio 1984 od entro nove mesi dalla predetta data:

proroga da 33 a 39 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 3 luglio 1985.

39) Area comune di Montalbano Jonico (Matera), lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 23 marzo 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 33 a 36 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 16 febbraio 1985.

40) Crisi occupazionale area comune di Massafra (Taranto), lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra sospesi dal 14 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da 24 a 30 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 14 novembre 1985.

41) Crisi occupazionale dell'area del comune di Salerno, lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione della circumnavigazione di Salerno II lotto, I stralcio, resisi disponibili dal 1° settembre 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

42) Crisi occupazionale dell'area del comune di Salerno, lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione della circumnavigazione di Salerno II lotto, I stralcio, resisi disponibili dal 1° settembre 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da 6 a 12 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

43) Crisi occupazionale della provincia di Salerno, lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto PS3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

44) Crisi occupazionale della provincia di Salerno, lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto PS3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

proroga da 6 a 12 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

45) Area comune di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta), lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da 24 a 30 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 8 agosto 1985.

46) Area comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta), lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B, disinquinamento del golfo di Napoli, rete canali e collettori, nell'area Casertana, sospesi dal 18 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da 24 a 30 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 8 agosto 1985.

47) Crisi occupazionale dell'area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta), lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 4 agosto 1986 od entro dodici mesi da tale data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

48) Crisi occupazionale dell'area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta), lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 4 agosto 1986 od entro dodici mesi da tale data:

proroga da 6 a 12 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

49) Crisi occupazionale dell'area ella provincia di Caserta: comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise, lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

50) Crisi occupazionale dell'area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale, lavoratori dipendenti dalle aziende
impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «prog. PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Casertana» opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

51) Crisi occupazionale dell'area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale, lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «prog. PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Casertana» opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

proroga da 6 a 12 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

52) Crisi occupazionale dell'area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale, lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «prog. PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area casertana» opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

proroga da 12 a 18 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

53) Crisi occupazionale area comune di Fiumesanto (Sassari), lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al 1° e 2° gruppo della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 23 febbraio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da 39 a 45 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 26 marzo 1983.

54) Crisi occupazionale nell'area industriale di Portovesme (Cagliari), lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del 3° gruppo della centrale termoelettrica dell'Enel, resisi disponibili dal 1° marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

concessione primi 6 mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

87A6376

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 9 luglio 1987, n. 330.

Direttive in materia di interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni ed integrazioni alla deliberazione 12 giugno 1984 che disciplina il ricorso alle integrazioni salariali straordinarie in favore dei lavoratori dichiarati esuberanti o comunque non riassorbibili nell'impresa di appartenenza.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, con la quale, tra l'altro, è stata attribuita al CIPI la competenza in materia di accertamenti della sussistenza delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni;

Visti i decreti-legge 7 maggio 1987, n. 174 e 27 giugno 1987, n. 244, che disciplinano, tra l'altro, una gestione non traumatica delle eccedenze di manodopera di lunga durata, mediante interventi per il reimpiego di alcune categorie di lavoratori dipendenti da imprese in crisi;

Visto il disegno di legge di riforma delle norme sulle integrazioni salariali e sui trattamenti di disoccupazione (atto Camera n. 4422, presentato il 9 febbraio 1987);

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1982, n. 8, che detta criteri per l'individuazione delle ipotesi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale rilevanti ai fini degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni;

Vista la propria deliberazione in data 12 giugno 1984, pubblicata nella pag. 460 della *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1985, n. 18, che disciplina il ricorso alle integrazioni salariali straordinarie in favore dei lavoratori dichiarati esuberanti o comunque non riassorbibili nell'impresa di appartenenza;

Preso atto che l'occupazione industriale è, in via generale, soggetta a profonde mutazioni di tipo qualitativo e quantitativo, alle quali occorre far fronte con azioni dirette a favorire la mobilità e la trasformazione della qualità del lavoro;

Considerato che, a seguito di procedure liquidatorie d'impresa ormai giunte alla fase finale, di cessazioni definitive d'attività avvenute da oltre un triennio, di sussistenza ultratriennale di manodopera eccedente in imprese non più interessate da processi di ristrutturazione o risanamento, si stanno verificando diffusi fenomeni di ricorso alle procedure di licenziamento;

Tenuto conto che i suddetti fenomeni interessano aree a particolare tensione occupazionale;

Ritenuto di dover agevolare processi di mobilità e di gestione delle eccedenze occupazionali, atti ad evitare il ricorso a traumatiche interruzioni dei rapporti di lavoro che, tra l'altro, vanificherebbero le azioni positive già attivate a tutela del reddito dei lavoratori mediante i provvedimenti autorizzativi degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni;

Visto l'art. 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1986, relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, commi primo e quarto, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;

Delibera:

1. Al fine di evitare che alcune situazioni occupazionali particolarmente rilevanti e già destinatarie di specifici interventi diretti ad una mirata garanzia socio-economica, anche attraverso l'istituto delle integrazioni salariali straordinarie, possano veder compromesso un loro inserimento nel disegno riformatore di cui alle premesse, nelle ipotesi già previste dalla deliberazione del 12 giugno 1984 e, in particolare, nei casi di ricorso pluriennale agli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni in favore di lavoratori di aziende che hanno cessato l'attività o comunque da considerarsi strutturalmente esuberanti rispetto alle esigenze aziendali, gli accertamenti di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, saranno effettuati alle seguenti condizioni:

presentazione da parte del datore di lavoro di un piano, concordato con le organizzazioni sindacali per la gestione delle eccedenze, con indicazioni delle prospettive di reimpiego e dei tempi occorrenti;

indicazione dei processi di formazione, riqualificazione e aggiornamento attivati dalla regione, che possano consentire un più rapido reinserimento dei lavoratori eccedenti nelle attività produttive;

indicazione delle eventuali iniziative pubbliche o private di job creation istituite nell'area;

evidenziazione delle azioni di sostegno poste in essere da soggetti pubblici o privati, in grado di incentivare progetti di lavoro associato e cooperativo;

indicazione delle eventuali possibilità di reimpiego attraverso la sperimentazione di nuove formule in materia di gestione del tempo di lavoro.

2. Sulla base dei pianti presentati e delle azioni indicate, il CIPI assegnerà un termine entro il quale dovranno essere adottate tutte le misure idonee alla gestione delle eccedenze e dovranno trovare completa attuazione i progetti di reimpiego o di esodo volontario.

3. Il comitato tecnico, previsto dall'art. 19, quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è incaricato di verificare, nell'ambito temporale prefissato dal CIPI, la corretta attuazione dei piani e di indicare al CIPI le eventuali azioni correttive o di sostegno da porre in essere per la completa e positiva riuscita dei piani stessi.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0529

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 15 giugno 1987, n. 1-13/2-1123, il decreto prefettizio 9 agosto 1929, n. 11419/10604, con il quale il cognome del sig. Guglielmo Krammer, nato a Isola d'Istria il 24 maggio 1902, venne ridotto nella forma italiana di «Ramieri», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Iole Zennaro e ai figli Marcello Claudio e Decio Romano, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 23 maggio 1987, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, sig. Decio Ramieri, nato a Trieste il 30 ottobre 1927, residente a Sestu (Cagliari), s.p. km 15 (reg. Seurru), il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Krammer».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Ramieri» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Elena Valdés, nata a Cagliari il 10 febbraio 1934.

Il sindaco di Sestu è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

87A5556

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di merito di concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di centotrentasei tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e nel ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 6 del 3 febbraio 1987, circolare n. 75, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1986, registro n. 33 Difesa, foglio n. 156, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di trentacinque tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli maggiori in servizio permanente dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1985.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 6 del 3 febbraio 1987, circolare n. 76, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1986, registro n. 33 Difesa, foglio n. 156, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di centouno tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico-amministrativo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei Corpi dell'Esercito, riservato ai marescialli maggiori in servizio permanente delle Armi e dei Corpi stessi, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1985.

87A6736

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di merito di concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentaquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 6 del 3 febbraio 1987, circolare n. 53, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1986, registro n. 26 Difesa, foglio n. 78, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventidue sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1985.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 6 del 3 febbraio 1987, circolare n. 54, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1986, registro n. 26 Difesa, foglio n. 77, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dodici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai brigadieri in servizio permanente dell'Arma stessa indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1985.

87A6737

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso circoscrizionale, per esami, a venti posti, elevati a settanta, per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, riservato agli uffici dipendenti dalla Direzione generale dei servizi periferici aventi sede nella regione Lazio.

Le prove scritte del concorso, per esami, a venti posti, elevati a settanta, per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, riservato agli uffici dipendenti dalla Direzione generale dei servizi periferici aventi sede nella regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 1986, avranno luogo, nei giorni 13 e 14 ottobre 1987 con inizio alle ore 8, presso il C.I.R. - Centro internazionale Roma - Rome Ergife Hotel Palace, via Aurelia, 619 (largo Mossa) in Roma.

I candidati del suddetto concorso, ai quali non sia stata notificata l'esclusione, sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.

87A6708

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami e per titoli, per l'assunzione di dieci controllori del traffico aereo junior (quarta qualifica funzionale).

Con deliberazione 26 giugno 1987, n. 125, il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ha deliberato quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 del bando di concorso approvato con la delibera 18 dicembre 1986, n. 265, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1987, è annullato ed è così sostituito:

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

a) diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da scuola italiana statale o parificata, ovvero diploma di licenza liceale rilasciato, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, dalla Scuola europea;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

c) attestato di corso di specializzazione, di data non anteriore al 1° gennaio 1980, per la formazione professionale all'attività di controllore del traffico aereo di TWR/APP secondo i contenuti professionali ICAO o gli standards AMI;

d) attestato di attività lavorativa prestata almeno per un anno in qualità di CTA TWR/APP, in data non anteriore al 31 dicembre 1980;

e) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) godimento dei diritti politici;

g) idoneità psicofisica all'impiego che l'Azienda accerta mediante visita medica;

h) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Si prescinde dai limiti di età di 30 anni, a condizione che non sia stato raggiunto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il limite di età (60 anni) previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, per la qualifica professionale di controllore del traffico aereo dall'art. 96 (primo comma) del regolamento del personale dell'Azienda, nei confronti:

dei dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dei dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

degli ufficiali di complemento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevazione dei limiti di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite di età sopra fissato.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con provvedimento del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale dell'Azienda.

Art. 2.

L'art. 3 del bando di concorso approvato con la delibera 18 dicembre 1986, n. 265, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1987, è annullato ed è così sostituito:

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo, firmata e datata dall'aspirante ed indirizzata alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), dovrà pervenire al predetto ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, il termine stesso è prorogato al giorno seguente non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data dell'ufficio corrispondenza della Direzione generale dell'Azienda, mentre per le domande spedite a mezzo raccomandata, nelle quali verrà ugualmente apposto il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o da un notaio o da un cancelliere o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che si trovino in servizio militare è sufficiente il visto del comandante di compagnia o unità equiparata, in autentica della firma del militare.

L'omissione della autenticazione della firma in calce alla domanda dà luogo alla esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o dipendenti da caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome (per le donne coniugate quello da nubile), il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta), la data ed il luogo di nascita, il domicilio nonché, ove occorra, i titoli e le condizioni che legittimano la elevazione di tale limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i precedenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se impiegati civili dello Stato, la data di assunzione in servizio, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica o i livelli funzionali, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

7) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della scuola dove è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

8) il possesso degli attestati di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente art. 2.

Nella domanda deve risultare, altresì, l'indicazione del recapito al quale il candidato desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte dell'Azienda, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale e, possibilmente, anche il recapito telefonico. Ogni eventuale variazione del recapito stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 3.

Di conseguenza i termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sono riaperti e la domanda stessa, redatta in conformità delle norme di cui alla delibera 18 dicembre 1986, n. 265, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1987, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, il termine stesso è prorogato al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Per le domande di partecipazione al concorso già pervenute all'Azienda entro i termini di scadenza previsti dalla deliberazione n. 265 del 18 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1987 (2 marzo 1987) i requisiti generali richiesti debbono essere posseduti alla data predetta, salvo il caso in cui l'applicazione della nuova delibera renda ammissibile la partecipazione al concorso nel rispetto dei nuovi termini di scadenza.

87A6506

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami e per titoli, per l'accesso ad un corso selettivo di formazione professionale, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di ventuno controllori del traffico aereo junior (quarta qualifica funzionale).

Con deliberazione 26 giugno 1987, n. 126, il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, ha deliberato quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 del bando di concorso approvato con la delibera 18 dicembre 1986, n. 264, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1987, è annullato ed è così sostituito:

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

a) diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da scuola italiana statale o parificata, ovvero diploma di licenza liceale rilasciato, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, dalla Scuola europea;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 27, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità psicofisica all'impiego che l'Azienda accerta mediante visita medica;

f) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Si prescinde dai limiti di età di 27 anni, a condizione che non sia stato raggiunto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il limite di età (60 anni) previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, per la qualifica professionale di controllore del traffico aereo dall'art. 96 (primo comma) del regolamento del personale dell'Azienda, nei confronti:

dei dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dei dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

degli ufficiali di complemento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevazione dei limiti di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite di età sopra fissato.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale dell'Azienda.

Art. 2.

L'art. 3 del bando di concorso approvato con la delibera 18 dicembre 1986, n. 264, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1987, è annullato ed è così sostituito:

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo, firmata e datata dall'aspirante ed indirizzata alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), dovrà pervenire al predetto ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, il termine stesso è prorogato al giorno seguente non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data dell'ufficio corrispondenza della Direzione generale dell'Azienda, mentre per le domande spedite a mezzo raccomandata, nelle quali verrà ugualmente apposto il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o da un notaio o da un cancelliere o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che si trovino in servizio militare è sufficiente il visto del comandante di compagnia o unità equiparata, in autentica della firma del militare.

L'omissione della autenticazione della firma in calce alla domanda dà luogo alla esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o dipendenti da caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome (per le donne coniugate quello da nubile), il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta), la data ed il luogo di nascita, il domicilio nonché, ove occorra, i titoli e le condizioni che legittimino la elevazione di tale limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i precedenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se impiegati civili dello Stato, la data di assunzione in servizio, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica o i livelli funzionali, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

7) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della scuola dove è stato conseguito e della relativa data di conseguimento.

Nella domanda deve risultare, altresì, l'indicazione del recapito al quale il candidato desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte dell'Azienda con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale e, possibilmente, anche il recapito telefonico. Ogni eventuale variazione del recapito stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 3.

Di conseguenza i termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sono riaperti e la domanda stessa, redatta in conformità delle norme di cui alla delibera 18 dicembre 1986, n. 264, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1987, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, il termine stesso è prorogato al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Per le domande di partecipazione al concorso già pervenute all'Azienda entro i termini di scadenza previsti dalla deliberazione n. 264 del 18 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1987 (2 marzo 1987) i requisiti generali richiesti debbono essere posseduti alla data predetta, salvo il caso in cui l'applicazione della nuova delibera renda ammissibile la partecipazione al concorso nel rispetto dei nuovi termini di scadenza.

87A6507

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di ventisei dipendenti nella qualifica professionale di addetto tecnico (quinta qualifica funzionale).

Con deliberazione 26 giugno 1987, n. 124, il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ha deliberato quanto segue:

Art. 1.

L'art. 3 del bando di concorso approvato con la delibera 14 aprile 1987, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è annullato ed è così sostituito:

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) godimento dei diritti politici;

4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

5) idoneità fisica all'impiego che l'Azienda accerta mediante visita medica;

6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Si prescinde dai limiti di età di 28 anni, a condizione che non sia stato raggiunto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il limite di età (65 anni) previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, per la qualifica professionale di addetto tecnico dall'art. 96 (primo comma) del regolamento del personale dell'Azienda, nei confronti:

dei dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dei dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

degli ufficiali di complemento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevazione dei limiti di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite di età sopra fissato.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale dell'Azienda.

Art. 2.

Di conseguenza i termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sono riaperti e la domanda stessa, redatta in conformità delle norme di cui alla delibera 14 aprile 1987, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, il termine stesso è prorogato al giorno seguente non festivo.

Art. 3.

Per le domande di partecipazione al concorso già pervenute all'Azienda entro i termini di scadenza previsti dalla deliberazione 14 aprile 1987, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987 (15 giugno 1987) i requisiti generali richiesti debbono essere posseduti alla data predetta, salvo il caso in cui l'applicazione della nuova delibera renda ammissibile la partecipazione al concorso nel rispetto dei nuovi termini di scadenza.

87A6508

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso a tre posti di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della Sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1986, registro n. 73, foglio n. 322, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato tre posti di agente tecnico - quarto livello retributivo (area funzionale tecnico scientifica) presso la 3ª cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia ora dipartimento di medicina sperimentale per la 3ª cattedra di patologia generale;

Vista la nota prot. 3935 dell'11 ottobre 1986 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di agente tecnico di ruolo in prova - IV qualifica funzionale (area funzionale tecnico scientifica) presso il dipartimento di medicina sperimentale per le esigenze della 3ª cattedra di patologia generale.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi degli articoli 3 e 4 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5,

quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della terza cattedra di patologia generale - dipartimento di medicina sperimentale - viale Regina Elena, 324 - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato: *ore 9 del settantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 25 marzo 1987
Registro n. 14 Università, foglio n. 198

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prova pratica: metodologie di laboratorio in patologia molecolare - metodologie di laboratorio in patologia biochimica - metodologie di laboratorio in immunologia - metodologie di laboratorio in citopatologia.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

..l.. sottoscritt... .... (*A*) nat... a ....
(provincia di...) il ....(1)
e residente in................................ (provincia di..............................)
via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tre posti di agente tecnico presso la terza cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia ora dipartimento di medicina sperimentale per la terza cattedra di patologia generale di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente.............. ....,

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in..
(città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A6417

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 287;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2267 del 18 giugno 1986 con cui si autorizza l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto rettorale 7 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1981, registro n. 4, foglio n. 261, con il quale il dott. Genco Alessandro è stato immesso nel ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati con la qualifica di tecnico laureato presso il centro universitario di calcolo di questa Università;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1986, registro n. 46, foglio n. 173, con il quale, a decorrere dal 12 aprile 1985 il dott. Genco Alessandro è stato nominato professore associato per la disciplina «Elementi di informatica» presso la facoltà di ingegneria di questa Università, cessando dallo *status* di tecnico laureato;

Ritenuta la necessità di indire, ai sensi dell'art. 7 della sopracitata legge n. 41/1986, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nell'ex carriera dei tecnici laureati (VII qualifica funzionale - area funzionale delle strutture di elaborazione dati - profilo professionale: collaboratore di elaborazione dati) presso il centro universitario di calcolo di questa Università;

Accertata la disponibilità del posto di cui trattasi;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando di concorso, si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione nella ex carriera direttiva dei tecnici laureati - VII qualifica funzionale (area funzionale delle strutture di elaborazione dati - profilo professionale: collaboratore di elaborazione dati) presso:

centro universitario di calcolo . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: uno dei seguenti diplomi di laurea:

Matematica;
Fisica;
Scienza dell'informazione;
Ingegneria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità di difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000, deve essere indirizzata al rettore di questa Università - Ufficio concorsi - Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, e deve essere presentata o spedita a questa Università medesima entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile purché sia spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione i candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);
b) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione dal limite massimo d'età o che consente di prescindere da tale limite;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; la dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa;
f) il diploma di laurea di cui sono in possesso e l'Università presso la quale è stato conseguito;
g) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito in precedenza.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo alla predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380;

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione giudicatrice sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti. Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 5.

Gli esami consistono in due prove scritte una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di due lingue straniere, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato *A*).

Art. 6.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica con relazione scritta e la prova orale non si intendono superate se i candidati non ottengano la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice, forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che saranno ammessi a sostenere le prove d'esame dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;
c) tessera postale o carta d'identità;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Università degli studi di Palermo - ufficio concorsi - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, con lettera di accompagnamento che indichi il concorso cui hanno partecipato, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e gli eventuali documenti relativi ai titoli che hanno dato luogo all'elevazione del limite d'età.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati degli esami e della valutazione dei titoli. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del soprarichiamato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive aggiunte ed integrazioni dell'articolo stesso. Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il rettore, riconosciuta la regolarità del procedimento approverà, con proprio decreto, la graduatoria.

Detta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale - parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione e di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Entro il primo mese di servizio il vincitore del concorso dovrà presentare i seguenti documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;
3) certificato di godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai precedenti n. 2) e n. 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati, godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso;
6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà, inoltre, essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà far comunque menzione dell'invalidità e dovrà attestare che lo stato fisico dell'invalido è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira;
8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;
9) dichiarazione attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisce comunque di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7), del presente articolo dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i seguenti documenti in bollo e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia integrale dello stato matricolare;
b) titolo di studio in originale o copia autenticata;
c) certificato medico di cui al precedente n. 7) del presente articolo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 12.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 13.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nelle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 22 ottobre 1986

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicili[a]
addì 11 marzo 1987
Registro n. 24 Università, foglio n. 391

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1) La prima prova scritta riguarda lo svolgimento di un tem[a] proprio dell'analista di sistema in ambiente operativo VM (Virtu[al] Machine), pertinente la codifica di moduli di sistema, in fa[se] d'istallazione, in accordo ad un dato ambiente hardware e softwar[e] nonché l'esame di problemi derivanti dalla convivenza di più sisten[mi] operativi sotto VM, con particolare attenzione ai sistemi VSE e VS

2) La seconda prova scritta consiste nel trattare un tema pertinen[te] l'area TP/SNA (Teleprocessing/System Network Architecture) i[n] termini di specifiche architetturali, di aspetti di interconnessione, [e] caratteristiche delle reti a commutazione di circuito e a commutazione [di] pacchetto, di evoluzione dell'ambiente applicativo, per la realizzazion[e] di un dato sistema di comunicazione.

3) La terza prova consiste nello svolgere alcune funzioni operativ[e] con il sistema VM, tramite video-tastiera collegata all'elaboratore d[el] centro universitario di calcolo.
Al termine, il candidato relazionerà sulle funzioni di gestion[e] espletate.

Prova orale.

Il colloquio verte su materie oggetto del concorso con particolare riferimento agli argomenti del programma che segue.

Il candidato dovrà mostrare di saper tradurre oralmente a vista un testo attinente alla tecnica del calcolo automatico, redatto in lingua inglese e francese.

Programma di colloquio.

Elementi di teoria degli insiemi;

Fondamenti di analisi infinitesimale (funzioni, limiti derivate, massimi e minimi, infinitesimi e infiniti, serie, integrali, lunghezza di una curva, serie di Fourier);

Elementi di statistica metodologica;

Elementi di calcolo delle probabilità;

Elementi di applicazioni della matematica in campo economico;

Elementi di matematica finanziaria e problemi connessi;

Struttura a blocchi dei calcolatori;

Aritmetica dei calcolatori;

Struttura generale dei sistemi di elaborazione IBM/370 (unità funzionali, istruzioni e linguaggio macchina, programmazione in linguaggio macchina, sottoprogrammi);

Assemblatori e relativi linguaggi (struttura di un assemblatore);

Elementi di architettura (le organizzazioni classiche, registri ad indice, registri generali, istruzioni microprogrammate);

Strutture informative interne alla memoria (vettori, liste semplici e multiple);

Strutture informative astratte (matrici, code e pile, alberi, grafi);

Tabelle (ricerca completa, ricerca binaria);

Strutture semplici di dati (strutture sequenziali, random, a liste);

Strutture complesse di dati (strutture ad alberi n-ri, etc.);

Data Management system;

Information Retrieval;

Elementi di sistemi operativi (Performance ed utilizzazione delle risorse di un sistema, software di sistema);

Evoluzione delle architetture e dei sistemi operativi (sistemi batch, multiprogrammazione, time-sharing, real-time, etc.);

Organizzazioni e tipi di memoria (gerarchia di memoria: nuclei, tamburi, dischi, nastri. Costo, capacità, tempo di accesso. Accesso casuale, diretto, sequenziale - Controllo I/O, canali, comunicazione con CPU - Bufferizzazione, trattamento delle interruzioni);

Concetto di processo, comunicazione tra processi;

Sistemi di memoria a più livelli, spazio dei nomi e degli indirizzi e spazio degli indirizzi;

Rilocazione dinamica: registri di base, paginazione, segmentazione;

Organizzazione e gestione dei files (caratteristiche funzionali, tipi di organizzazioni, tecniche di accesso, tecniche di aggiornamento e gestione);

L'allocazione delle risorse (strategie di allocazione);

I linguaggi di programmazione (struttura di alcuni importanti linguaggi ad alto livello);

Tecniche di compilazione;

Analisi del programma sorgente (scansione, stringa d'ingresso analizzatori sintattici, top-down, botton-up - analisi semantica);

Sintesi del programma sorgente (generazione del codice, allocazione della memoria, interfaccia tra compilatori e sistemi operativi);

Interpetri.

87A6416

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di assistente medico di pediatria - area funzionale di medicina, presso il presidio ospedaliero «Sant'Anna» dell'unità sanitaria locale n. 1-23.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di pediatria - area funzionale di medicina, presso il presidio ospedaliero «Sant'Anna» dell'unità sanitaria locale n. 1-23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 10 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ospedale «Sant'Anna» in Torino.

87A6623

Concorso a due posti di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapista, presso l'unità sanitaria locale n. 25.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapista, presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Rivoli (Torino).

87A6611

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 33

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Nichelino (Torino).

87A6538

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario;

ventitre posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

87A6621

Concorso a due posti di assistente tecnico addetto all'igiene e sicurezza del lavoro presso l'unità sanitaria locale n. 62

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico addetto all'igiene e sicurezza del lavoro presso l'unità sanitaria locale n. 62.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

87A6624

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

un posto di aiuto corresponsabile di o.r.l.;

un posto di assistente di centro trasfusionale - area medicina;

un posto di farmacista collaboratore;

tre posti di operatore professionale coordinatore - capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 5 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Asti.

87A6622

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

un posto di assistente medico di medicina generale;

un posto di assistente medico di ostetricia-ginecologia;

un posto di assistente medico recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente medico per u.o. tossicodipendenze;

un posto di terapista della riabilitazione;

un posto di ostetrica;

un posto di assistente sociale;

un posto di capo sala;

un posto di farmacista dirigente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gardone Val Trompia (Brescia).

87A6615

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ortottista, presso l'unità sanitaria locale n. 68.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ortottista, presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 22 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

87A6614

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 72 del 18 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - settore personale dell'U.S.L. in Ialmicco frazione di Palmanova (Udine).

87A6616

REGIONE VENETO

Concorso riservato a due posti di veterinario dirigente **presso l'unità sanitaria locale n. 22**

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22 a due posti di veterinario dirigente presso il settore veterinario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 3 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Este - Montagnana (Padova).

87A6532

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria presso il servizio autonomo di psichiatria e centro igiene mentale - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - rapporto di lavoro a tempo pieno - disciplina: psichiatria;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di pronto soccorso presso il servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso dell'unità sanitaria locale - ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - rapporto di lavoro a tempo pieno - disciplina: chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia presso la divisione di ostetricia e ginecologia dello stabilimento ospedaliero di Montagnana - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale: chirurgia - rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico di neurologia presso la divisione di neurologia dello stabilimento ospedaliero di Este - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale: medicina - rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico di radiologia presso il servizio di radiologia dello stabilimento ospedaliero di Este - ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale: medicina - disciplina: radiologia diagnostica - rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 26 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Este - Montagnana (Padova).

87A6531

Concorso ad un posto di perito elettrotecnico (assistente tecnico) per il settore igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 24.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di perito elettrotecnico (assistente tecnico) per il settore igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 10 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Colognola ai Colli (Verona).

87A6533

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di vigile sanitario (operatore professionale di prima categoria collaboratore) presso l'unità sanitaria locale n. 24.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di vigile sanitario (operatore professionale di prima categoria collaboratore) presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 10 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Colognola ai Colli (Verona).

87A6534

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 27 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.S.L. presso l'ospedale civile di Fivizzano (Massa).

87A6618

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di operatore professionale collaboratore (logopedista);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile;

due posti di educatore professionale;

un posto di ingegnere elettrotecnico;

un posto di chimico collaboratore;

un posto di operatore professionale collaboratore (perito chimico);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

un posto di assistente tecnico (perito industriale);

un posto di coadiutore amministrativo;

un posto di coadiutore sanitario nella disciplina di epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di operatore professionale coordinatore (tecnico di radiologia);

un posto di operatore professionale coordinatore (tecnico di laboratorio);

quattordici posti di operatore tecnico coordinatore (di cui tre di cucina, uno di guardaroba, uno di lavanderia, uno di caldaie, uno di autista, uno di portiere centralinista, uno di farmacia, uno di disinfezione, uno di muratore, uno di magazzino, uno di elettricista, uno di falegname);

otto posti di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 12 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pescia (Pistoia).

87A6619

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/G

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/G, a:

due posti di agente tecnico (veterinaria);

sette posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigile sanitario) di cui uno medicina del lavoro e sei per veterinaria e igiene pubblica;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigile sanitario) di cui uno igiene pubblica e territorio e uno medicina del lavoro;

due posti di assistente tecnico (programmatore);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (assistente sanitario);

un posto di psicologo dirigente;

un posto di coadiutore sanitario a tempo pieno (medicina del lavoro);

due posti di veterinario collaboratore a tempo pieno - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia a tempo pieno;

un posto di dirigente sanitario di medicina del lavoro a tempo pieno;

due posti di assistente medico di medicina del lavoro a tempo pieno;

un posto di ingegnere meccanico (medicina del lavoro);

due posti di biologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 29 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. personale dell'U.S.L. in Sesto Fiorentino (Firenze).

87A6620

Concorso riservato ad un posto di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base presso l'unità sanitaria locale n. 29

E indetto concorso riservato, per titoli, ad un posto di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 13 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale della regione in Firenze.

87A6608

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti concorsi riservati, per titoli, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

un posto di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base;
due posti di dirigente dei servizi veterinari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale della regione in Firenze.

87A6607

REGIONE CALABRIA

Revoca del concorso ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 4

È revocato il concorso ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 4 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 43 della *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 151 del 1° luglio 1987.

87A6626

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/1

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/1, a:

due posti di aiuto di laboratorio di analisi;
due posti di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;
quattro posti di aiuto di pediatria generale;
un posto di aiuto di perinatologia;
un posto di aiuto di pediatria infettivi;
tre posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di radioterapia;
un posto di aiuto di neurologia;
tre posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
cinque posti di aiuto di medicina generale;
tre posti di aiuto di nefrologia e dialisi;
un posto di aiuto di radiologia e medicina nucleare;
cinque posti di aiuto di pronto soccorso;
sei posti di aiuto di anestesia e rianimazione:
un posto di aiuto cardiologo;
un posto di aiuto del servizio di emotrasfusione;
un posto di coadiutore biologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 132 del 16 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L in Barletta (Bari).

87A6627

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio, presso l'unità sanitaria locale n. 16

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 26 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Iglesias (Cagliari).

87A6535

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di biologo collaboratore per il servizio di anatomia ed istologia patologica

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di biologo collaboratore per il servizio di anatomia ed istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L in Bergamo.

87A6612

ORDINE OSPEDALIERO DI «SAN GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO VENETA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

Ospedale generale di zona «S. Giuseppe» di Milano:

quattro posti di operatore professionale coordinatore-caposala;
un posto di tecnico di audiofonia;
venticinque posti di infermiere professionale;
un posto di tecnico di radiologia medica.

Ospedale generale di zona «Sacra Famiglia» di Erba:

un posto di assistente medico nella divisione di medicina generale;
quindici posti di infermiere professionale;
un posto di tecnico di radiologia medica.

Ospedale di zona «S. Raffaele Arcangelo» di Venezia:

un posto di primario nella divisione di recupero e rieducazione funzionale;
due posti di aiuto fisiatra (uno nella divisione di lungodegenza e uno nella divisione di recupero e rieducazione funzionale);
un posto di assistente medico nella divisione di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di operatore professionale coordinatore-caposala;
sedici posti di infermiere professionale;
un posto di tecnico di radiologia medica;
un posto di tecnico di laboratorio medico;
cinque posti di terapista della riabilitazione.

Ospedale S. Orsola di Brescia:

quattordici posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 22 luglio 1987 e della regione Veneto n. 40 del 17 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

87A6613

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso a quattro posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Torino.

87A6625

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 178 del 1° agosto 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata: Concorso pubblico, per esami, a due posti di addetto ai servizi tecnici e tecnico-manutentivi (di cui uno riservato al personale in servizio).

Azienda consorziale acqua e gas di Forlì: Concorso per la copertura di un posto di impiegato d'ordine con funzioni di dattilografo.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo: Concorso pubblico con accertamento di idoneità fisica e prova pratica professionale ad un posto di addetto alle pulizie.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**100.000**
- semestrale	**L.**	**55.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**200.000**
- semestrale	**L.**	**110.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**82.000**
- semestrale	**L.**	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**312.000**
- semestrale	**L.**	**172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**90.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221